

CDLXXII.

1ª TORNATA DI GIOVEDÌ 20 GIUGNO 1912

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CAPPELLI.

INDICE.

Disegni di legge:

| | |
|--|----------------------------|
| Istituti superiori di istruzione commerciale (<i>Discussione</i>) | Pag. 21253 |
| BONOMI IVANOE | 21253-75 |
| BASLINI | 21268 |
| CHIMIENTI | 21265-67 |
| FRACCACRETA | 21264 |
| LEMBO, <i>relatore</i> | 21260-67-72-73 |
| MILIANI | 21256 |
| NITTI, <i>ministro</i> | 21257-63-66-69-70-72-73-75 |
| ORSI | 21253-64-70-72-73 |
| PANSINI | 21265-68 |
| Riordinamento dei regi educatori di Napoli (<i>Approvazione</i>) | 21276 |
| Alienazione di navi radiate dal regio na- viglio | 21277 |
| Modificazioni alle leggi istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli uffi- ciali giudiziari ed impiegati degli ar- chivi notarili | 21277 |

Relazioni (*Presentazione*):

| | |
|---|-------|
| Domanda di procedere contro il deputato Camerini (MEZZANOTTE) | 21253 |
| Lotteria a favore del ricovero di mendicizia e della Società delle case popolari di Li- vorno (ORLANDO SALVATORE) | 21243 |

La seduta comincia alle 10.5.

DA COMO, *segretario*, legge il processo verbale della tornata antimeridiana precedente.

(È approvato).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Mezzanotte e Salvatore Orlando a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MEZZANOTTE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Camerini per contravven-

zione al regolamento sulla circolazione delle automobili. (1119)

ORLANDO SALVATORE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: Lotteria a favore del Ricovero di mendicizia e della Società delle case popolari di Livorno. (1173)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: Ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale.

Se ne dia lettura.

DA COMO, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 780 A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasqualino Vassallo.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ivanoe Bonomi.

BONOMI IVANOE. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Orsi.

ORSI. Onorevoli colleghi! Troverete ragionevole che io prenda a parlare tra voi per la prima volta in occasione di un disegno di legge che riguarda scuole nelle quali ho insegnato fino a pochi mesi or sono.

Questo disegno di legge, che viene a dare finalmente un assetto stabile, giuridico ed economico alle scuole superiori di commercio, fu presentato dall'onorevole Raineri

nel febbraio dell'anno scorso, fu accettato e modificato dall'onorevole Nitti, e quindi esso si lega ai nomi di due uomini, che all'alto intelletto uniscono anche una grande modernità di idee.

E moderno è il concetto informatore di questa legge, poichè per essa si ottiene il pareggiamento delle scuole superiori di commercio, di queste giovani istituzioni, che rispondono così bene alle nuove correnti della vita contemporanea, colle nostre antiche e gloriose Università.

Come fece rilevare molto bene l'onorevole Lembo nella sua relazione, che ho letto con molto piacere perchè è scritta con un simpatico calore di convinzione, oggi tutti i popoli i quali gareggiano nella conquista di una potente forza economica, dedicano le cure più diligenti all'insegnamento commerciale superiore, perchè gli organismi economici odierni sono diventati così complessi e il campo di attività per l'industria ed il commercio è diventato così vasto, da richiedere anche nel commerciante e nello industriale una larga cultura specifica per nulla inferiore a quella dei professionisti che escono dall'Università.

Ed anche in questo campo l'Italia nostra, appena costituita, vide chiara la via sua.

All'onorevole Luigi Luzzatti, che è sempre stato un forte agitatore di idee, deve riuscire grato il ricordo di quei giorni del novembre del 1866...

LUZZATTI LUIGI. ...del 1867.

ORSI. Nel 1867 avete preparato la scuola, ma nel 1866 avete lanciato l'idea.

LUZZATTI LUIGI. Dicevo, perchè mi si ringiovaniva. (*ilarità*).

ORSI. .. quando nell'entusiasmo che Venezia provò per sentirsi finalmente libera dal giogo straniero, l'onorevole Luzzatti lanciava l'idea di fondare un istituto superiore di commercio, per collegare le nuove fortune d'Italia con le tradizioni antiche di Venezia. E con la collaborazione di quanto di più eletto vi era in quella città, per patriottismo e per ingegno, voi siete riuscito ad attuare felicemente l'impresa. Nel 1868 cominciò a funzionare quella scuola, che ebbe a suo primo direttore il siciliano Francesco Ferrara, il cui nome fu un faro, che valse ad attirare a Venezia giovani di tutte le parti d'Italia, ed a dare a quella scuola fin dagli inizi un forte carattere nazionale. (*Approvazioni*).

E sedici anni dopo sorse la scuola di Genova, poi quella di Bari. Tutte e tre

riuscirono ad acquistarsi stima e, sebbene fornite di mezzi molto inadeguati, diedero al nostro paese delle forze utili per il suo miglioramento economico.

In questi ultimi anni col nuovo risveglio della attività nazionali sono sorte le scuole di Torino e di Roma; cosicchè cinque sono le scuole superiori di commercio contemplate in questo disegno di legge.

Trattandosi di riorganizzare delle istituzioni già esistenti e che erano sorte in gran parte per iniziative locali, il Ministero nel preparare il progetto di legge non potè procedere soltanto con considerazioni teoriche: dovette tenere molto calcolo delle condizioni di fatto esistenti. E naturalmente ciò turbò un poco l'armonia dell'edificio che si voleva costruire.

Ad ogni modo, l'onorevole Nitti, efficacemente coadiuvato dalla Commissione parlamentare, è riuscito a superare molte difficoltà: è riuscito a risolvere alcune questioni gravi e delicate, come, per esempio, quella dell'autonomia, che queste scuole avevano finora conservata e che viene mantenuta in parte in questo disegno di legge, tanto da mantener vive verso queste istituzioni le simpatie dei corpi locali.

Tra le modificazioni introdotte dall'onorevole Nitti al progetto Raineri, una delle più importanti si è l'elenco delle materie fondamentali stabilite per tutte le sezioni di commercio. Certo si potrebbe discorrere a lungo sopra questa gerarchia di scienze maggiori e minori, sopra il titolo di alcune cattedre e sopra il raggruppamento di alcune materie. Per esempio, a me pare che la riunione della geografia con la storia in un istituto superiore possa facilmente portare quell'insegnamento ad un livello più basso di quello che si richiede in un istituto universitario.

Naturalmente queste questioni furono già discusse in seno alla Commissione, e siccome io non confido che la mia parola possa avere sull'onorevole ministro efficacia maggiore delle parole dei commissari, così sorvolerò completamente su questo argomento. Non posso però tacere una mia impressione: il dispiacere che ho provato nel vedere come in questo lungo elenco di cattedre manchi un corso di lingua e di letteratura italiana. È vero che manca anche adesso in queste scuole, e che esiste soltanto a Venezia, dove la cattedra d'italiano viene conservata, perchè fa parte della sezione magistrale di lingue. Ma in questo riordinamento generale dell'insegnamento

commerciale superiore l'avrei vista volentieri introdotta dappertutto.

Si dirà: in un insegnamento universitario è inutile insegnare l'italiano; infatti nelle facoltà universitarie non esiste questa cattedra. Non so se ciò sia un bene. Ad ogni modo gli studenti delle varie Facoltà possono, volendo, frequentare le lezioni di letteratura italiana della Facoltà di lettere, mentre in queste scuole di commercio non esiste alcun insegnamento di lingua italiana, e quindi questi giovani non sentiranno mai una parola di letteratura italiana e di tutte quelle idee annesse e connesse, di quei pensieri di cultura generale, che hanno tanta influenza nella vita, che servono non poco a sollevare dagli argomenti tecnici e giovani a tenere alta la mentalità stessa dei giovani.

Bisogna notare inoltre che l'acquistare maggior pratica nel parlare e nello scrivere italiano può efficacemente riuscire utile anche ai commercianti.

Io quindi ho visto con dispiacere la mancanza di questa cattedra; ma non oso fare alcuna proposta formale, perchè ciò altererebbe il programma finanziario del progetto e perciò non verrebbe accettato dal ministro. Mi limito quindi ad esprimere il mio dispiacere personale.

In queste scuole adunque non vi sarà la cattedra di lingua italiana. Vi saranno però quattro cattedre di lingue moderne, e di ciò do ampia lode al ministro, salvo per quanto riguarda la condizione fatta a questi insegnanti di lingue. L'onorevole ministro pensa che l'insegnamento delle lingue debba essere del tutto pratico, che si debba solamente ottenere che i giovani si impadroniscano delle lingue per i bisogni della vita; e giudica che per tale insegnamento pratico non occorranno insegnanti di valore, dirò così, universitario; naturalmente fa eccezione per Venezia, perchè ivi è la sezione magistrale di lingue, quella, che formerà i futuri insegnanti di lingue; ivi perciò l'insegnamento deve avere un carattere universitario.

Ma, lasciando stare Venezia, a tutti gli altri insegnanti si fa una condizione di inferiorità non solo economica, ma anche morale: una condizione di inferiorità economica, perchè essi saranno per tutta la carriera dei semplici incaricati; una condizione di inferiorità morale perchè, a norma dell'articolo 2, il Consiglio accademico è composto di professori ordinari e straordinari, e quindi questi professori di lingue, essendo

incaricati, non entrano nel Consiglio. Or bene, è questo un inconveniente, che io credo possa dar origine a dannose conseguenze di carattere disciplinare e didattico, ed in fatti ho visto che nella Commissione la cosa non fu approvata senza contrasto; fu approvata soltanto dalla maggioranza. Si dirà: anche nelle Università gli incaricati non fanno parte del Consiglio. Ma l'incarico universitario è provvisorio, mentre questo è stabile. D'altra parte le scuole di commercio, forse per il piccolo numero degli studenti, funzionano un po' diversamente dalle Università; vi è maggior contatto diretto tra gli studenti e i professori, specialmente con quelli di lingue, che hanno molte ore di insegnamento, che correggono temi scritti, ecc. In queste circostanze il sapere che l'insegnante non fa parte del Consiglio accademico, che, se nella sua scuola succederanno atti di indisciplina, non potrà nemmeno difendere in seno al Consiglio i provvedimenti, da lui presi, può originare una diminuzione di prestigio dell'insegnante ed una minore efficacia del suo insegnamento, il che non è certo nei propositi dell'onorevole ministro. Io quindi spero, che, se non si verrà ad una modificazione di carattere economico rispetto a questi professori, l'onorevole ministro vorrà però trovare modo di eliminare questo inconveniente, riguardante il Consiglio accademico.

E poichè questi professori di lingue sono incaricati per tutta la loro carriera, credo anche doveroso che essi abbiano diritto alla pensione.

Molti dei provvedimenti di questo progetto di legge riproducono quelli dell'insegnamento universitario.

Così, per esempio, c'è anche qui la disposizione riguardante i limiti di età, salvo che è tolta l'eccezione che esiste invece nella legge universitaria.

A me ciò è dispiaciuto, perchè ho dinanzi alla mente la cara figura di uno dei più valenti insegnanti e dei più zelanti direttori, che, per questa disposizione di legge, dovrà tra poco lasciare l'ufficio, sebbene abbia una vigoria di mente ed una forza di carattere veramente invidiabili. Egli però, che all'altezza dell'ingegno unisce una grande obiettività di pensiero, non desidera che si faccia alcuna eccezione per lui; quindi non faccio alcuna proposta in proposito. Ma non posso a meno di esprimere il dispiacere nel vedere che si sia andato sempre più generalizzando il concetto dei limiti di età, il sistema automatico per cacciar via

il personale dagli uffici, sistema che finisce per mantenere in ufficio persone che sono divenute incapaci, molto prima che abbiano raggiunto i limiti di età, ed obbliga a cacciare via persone che possono ancora servire. Capisco che nell'insegnamento questo inconveniente è molto piccolo, ma in altri campi, ed il ricordo ne è recente, la cosa può essere riuscita dolorosa al paese.

Nonostante le osservazioni da me fatte sopra alcuni particolari, io sono favorevole alla legge nel suo complesso, e ringrazio l'onorevole ministro di averla portata alla discussione prima che si sia giunti al termine dei lavori parlamentari.

Spero che questa legge varrà a rinvigorire le scuole superiori di commercio, varrà ad accrescere la loro dignità, varrà ad aumentare attorno ad esse l'attenzione del pubblico, varrà, specialmente, ad attrarre nel suo corpo insegnante forti ingegni e vigorose energie; e questo elevamento delle scuole superiori di commercio tornerà utile al paese, perchè esse potranno più facilmente toglier via dalle Università un po' di quella clientela, che là riesce semplicemente ingombrante, e che lanciata invece nelle vie dei commerci e delle industrie potrà portare grandi vantaggi al paese. (*Vive approvazioni — Molti deputati si recano a congratularsi con l'oratore.*)

PRESIDENTE. L'onorevole Miliani ha facoltà di parlare.

MILIANI. Non farò un discorso, perchè non potrei fare se non una parafrasi della bella relazione del collega Lembo. Ma poichè un professore di scuola superiore di commercio ha parlato, sarà forse non perfettamente inutile che svolga alcune pedestri considerazioni uno che si trova a vivere nelle industrie e nei traffici.

Sono proprio lieto che questo disegno di legge, che da tempo era stato presentato, finalmente sia potuto giungere in porto, per una quantità di considerazioni, tra cui in primissima linea, dal mio punto di vista, metto precisamente l'ultima alla quale ha accennato il collega che testè ha parlato, cioè quella di elevare a dignità di istituti universitari le scuole superiori di commercio. Perchè questa elevazione, che può apparire ad alcuni un semplice atto formale, io credo che sia sostanziale e giovi all'interesse degli studi commerciali ed al progresso del nostro paese.

Fin qui molti genitori che si trovavano nelle condizioni di far seguire ai propri figli un corso superiore di studi, tutte le volte

che vedevano che questi a tali studi o non avevano inclinazione o non avevano attitudine e sufficiente volontà per riuscire, pensavano di avviarli alle industrie, o ai commerci, quasi che gestire una industria, esercitare un commercio fosse una professione in cui non facessero bisogno la coltura, l'ingegno e una somma di qualità non inferiore a quelle di cui si ha bisogno nelle professioni liberali.

Anzi, se bene si guarda, io penso che ai tempi nostri le qualità che occorrono a coloro che si trovano ad essere non meschini bottegai, s'intende, ma a capo di una grande industria, o di una grande azienda commerciale, siano per niente affatto inferiori a quelle che occorrono e sono necessarie per esplicare la propria attività nei più elevati campi del pensiero e dell'azione umana. Basterebbe per illustrare questo concetto, un'osservazione molto facile, ma che generalmente non viene fatta e non viene riconosciuta anche da persona di coltura e di ingegno.

In nessuna professione, massime in quelle che si conseguono con molti titoli e che poi danno diritto a inamovibilità, a pensione e a tanti altri benefici per cui si vedono affollati i concorsi a tutti gli uffici, a tutte le professioni, dalle più umili alle più alte, in nessuna di tutte queste professioni, dico, si ha la punizione automatica tutte le volte che si sbaglia o non si compie il proprio dovere; mentre nell'industria, nel commercio, tutte le volte che si commette un errore automaticamente, inevitabilmente se ne paga il fio.

È questo uno degli argomenti che ho usato quando mi sono trovato in qualche contraddittorio, su questioni operaie, come m'accadde una volta tra le altre con il collega Morgari, che rilevò alcuni difetti (che io riconobbi volentieri) degli industriali e dei commercianti, che accusava essere la classe che assorbe il capitale a proprio beneficio, a danno delle classi lavoratrici. Io risposi allora che in certi casi questo poteva essere vero: ma che non si poteva negare che a coloro i quali si trovano a capo di grandi aziende industriali o commerciali e vi si mantengono non si possono negare qualità d'ingegno e attitudini di lavoro non comuni, perchè altrimenti vengono eliminati prima che giungano i famosi limiti di età ammessi per tutte le altre professioni, perchè tutti coloro che si trovano a condurre aziende commerciali o industriali vengono messi da parte direttamente appena

non sanno o non possono resistere alla concorrenza, alle difficoltà, ai contrasti che si sollevano da tutte le parti.

E non insisto per non avviarmi in un discorso che ho detto di non voler fare. Però non posso a meno di rilevare quanto necessariamente varia e grande debba essere la somma delle cognizioni che sono oggi assolutamente indispensabili per coloro che si avviano ad essere i capitani dell'industria e del commercio, non solo nell'ordine tecnico e speciale ma altresì nel campo economico e sociale, poichè sono così diverse le categorie dei rapporti e così complesse le categorie dei fatti con cui si ha da fare modernamente nel mondo dell'azione da esigere anche una vasta e profonda cultura generale.

E a questo punto mi si affaccia alla mente un'altra osservazione d'indole diversa che riguarda la critica troppo facile che spesso ho sentito fare alle scuole, di cui ci stiamo occupando, e cioè che esse non rispondono allo scopo, che non sono in grado di formare perfetti commercianti, perfetti industriali.

E spesso di ciò, onorevole collega Orsi, alcuni fanno addebito ai professori, accusati di non avere la pratica e l'esperienza necessaria per fare dei buoni allievi. Ora io non sono di tale opinione, e rispondo che quelli che così parlano hanno una errata concezione della scuola.

Non si può pretendere dalle scuole commerciali o da qualunque scuola che coloro che ne escono si trovino immediatamente preparati ad attuare gli insegnamenti che nella scuola stessa hanno ricevuto, anche se questi siano stati ottimi.

La scuola insegna la via, il modo, fornisce tutto quell'insieme di cognizioni che sono necessarie per esplicitare la propria azione in un dato momento e in un dato ambiente e niente più. Dopo occorre il tirocinio, l'esperienza diretta, la pratica.

Anzi io dico che può accadere (e sono sicuro di essere in questo d'accordo con l'onorevole ministro che è così acuto) che alcune volte una scuola ottima possa far nascere illusioni maggiori sulla qualità dei giovani che ne escono, di quello che non una scuola cattiva, perchè dalla scuola ottima anche giovani di poco ingegno e di poche attitudini apprendono le discipline che vi si insegnano così bene da far credere abbiano qualità che effettivamente non hanno.

Mi spiegherò più chiaramente con un esempio che prendo dalle scuole di disegno,

o meglio di arte, dove con un buon metodo d'insegnamento l'allunno che ne esce facilmente sa dipingere una figura, sa disegnare un paesaggio.

Ma che poi questa figura o questo paesaggio abbiano vita, abbiano valore artistico non è detto, perchè è necessario, per questo, di possedere qualità intrinseche, ben diverse da quelle che si possono dare o acquistare dalla scuola.

Sentivo poco fa da un collega che al Costanzi, dove si è stabilito di rappresentare ogni anno un'opera nuova, sono state quest'anno presentate 89 opere di giovani autori.

Non è possibile che vi siano 89 persone in grado di scrivere qualche cosa che possa somigliare a quello che hanno fatto i nostri migliori musicisti senza neppure giungere ai grandissimi! (*Interruzioni*).

Questa fecondità di produzioni dipende dalla scuola, dai buoni conservatori musicali: è un vantaggio ed è un difetto della scuola...

COTTAFI. È un'altra cosa. Ogni anno nelle nostre Università si presentano circa quattromila tesi di laurea, il che non vuol dire che vi siano quattromila scienziati...

MILIANI. Mi lasci dire. Io sostengo la mia tesi, non parlo di genialità, parlo dell'ordinamento della scuola; dico che è un errore di accusarle se i giovani non danno buoni risultati, se non riescono grandi industriali o grandi commercianti.

Questo non dipende dalla scuola, ma dipende specialmente dalle qualità personali, e qualche volta anche dall'ambiente in cui queste qualità si esercitano.

E non aggiungo altro, concludendo che sono lieto che finalmente sia arrivato in porto questo disegno di legge che non dubito darà ottimi risultati, perchè le scuole a cui si riferisce, non sono istituzioni create con un colpo di bacchetta magica, ma istituzioni che esistevano e non aspettavano altro che un miglior assetto, un miglior ordinamento e di esser elevate, come giustamente si propone, alla dignità di istituti universitari. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Poche e semplici considerazioni, data la natura di questa discussione e dato il comune desiderio di arrivar presto alla fine.

L'accurata relazione dell'onorevole Lembo ed i discorsi degli onorevoli Orsi e Miliani mi dispensano dall'entrare in taluni argomenti; quindi risponderò soltanto alle osservazioni più essenziali che sono state mosse.

Questo argomento, che ho studiato con particolare amore, mi tenterebbe: il discuterne e il fissare le linee di un indirizzo di studi mi sarebbe particolarmente facile.

Si dice sempre che queste scuole non fanno i commercianti e, ciò, qualche volta è vero. Ma quale scuola dà la pratica professionale?

Avviene, come per le Facoltà di medicina e di giurisprudenza, che non fanno i medici e gli avvocati, ma danno un'istruzione per cui, entrando nella vita pratica professionale, si può diventare medici od avvocati. Non vi è alcuno che, uscendo dalle nostre Facoltà di giurisprudenza, sia in condizioni di fare la più modesta comparsa conclusionale.

L'essenziale è dunque di riportare le scuole superiori di commercio al vero loro compito, alla vera loro funzione.

In queste scuole vi erano molti insegnamenti superflui e mancavano spesso quelli necessari.

Come spesso nelle vecchie case del Medio Evo, il cortile, l'enorme cortile, prendeva la più gran parte della superficie e le stanze per abitazione si riducevano spesso a pochissima cosa, così in queste scuole le materie fondamentali spesso erano relegate, e vi erano ordinari di materie non solo non essenziali ma estranee addirittura alla scuola. Onde ciò che può parere un'esagerazione, il ritorno cioè alle buone norme della legge Casati e la tassativa qualificazione delle materie fatta per legge, credano gli onorevoli colleghi, è il miglior modo per cui l'arbitrio del ministro e le infiltrazioni degli elementi e degli interessi locali sono limitati in confini angusti.

Ognuno di noi ogni giorno è sottoposto a pressioni da ogni parte: una facile condiscendenza può elevare al rango di materie di carattere scientifico o di carattere tecnico insegnamenti che non lo sono. Occorre proprio che io citi esempi del passato?

Quindi preferisco vi sia la rigida formula, la sicura norma fondamentale del diritto scolastico, che le materie fondamentali sono indicate nella legge. E credo che questa sia la norma migliore e più sana.

Niente di più facile dire che vi possono essere delle contraddizioni e degli errori nella

classificazione degli insegnamenti. Ogni classifica presenta degli inconvenienti, ma anche in questa materia si può sperare di raggiungere solo una relativa precisione.

L'onorevole Orsi, che ha avuto questa mattina occasione di fare il suo ingresso in Parlamento, che gli auguro molto fortunato per i suoi studi e per la sua intelligenza (l'onorevole Orsi forse non ricorda che egli insegnò nei primi anni della sua giovinezza nel ginnasio in cui ero scolaro, e io sono molto lieto di salutarlo ora qui), l'onorevole Orsi ha toccato alcune questioni che meriterebbero un lungo esame. Ma, data l'indole della discussione, egli non si dorrà se io resisto alla tentazione di fare un discorso di carattere generale.

L'onorevole Orsi si è doluto che non vi sia nelle scuole superiori di commercio una cattedra di letteratura italiana.

Ora non può negarsi certamente che l'insegnamento della letteratura italiana sia utile a tutti, ma bisogna tener conto che qui si tratta semplicemente di scuole di applicazione di studi commerciali, ove lo insegnamento della letteratura non è necessario dal punto di vista della cultura generale, come non lo è, ad esempio, per una scuola di applicazione degli ingegneri.

Un tempo era necessario, ma per un motivo più umile. Poichè in questi istituti si entrava senza la licenza liceale o di istituto tecnico, con un esame che sappiamo come spesso fosse ridotto a ben poca cosa, occorreva dare una cultura media, quasi elementare, e quindi anche degli elementi di letteratura italiana, che servissero alla cultura dei commercianti.

Ma non si propose mai nè in Italia nè fuori d'Italia di istituire in queste scuole cattedre di letteratura italiana.

Comprendo ciò che ha detto l'onorevole Orsi perchè siano stimulate le funzioni mentali dei commercianti, ma ciò può aversi anche senza l'istituzione delle cattedre di letteratura: Grote prima di scrivere la storia di Grecia faceva il banchiere: si può essere dei grandi commercianti, come i vecchi fiorentini, e scrivere opere letterarie.

Anche Schliemann ha fatto il mercante per avere i mezzi di fare i suoi grandi scavi e di studiare l'epopea omerica. Ma ciò non vuol dire che si debba insegnare la letteratura greca nelle scuole superiori di commercio.

L'onorevole Orsi ha anche accennato all'insegnamento delle lingue moderne.

Occorre distinguere tra insegnamento delle lingue e insegnamento delle letterature moderne: che vi siano una o due Facoltà di filologia moderna è logico, e fui proprio io al Consiglio superiore della istruzione pubblica uno dei proponenti di tali Facoltà; poichè è bene che oltre alla letteratura latina e greca si insegnino anche letterature inglese o tedesca, non potendosi più ammettere che i giovani escano da un istituto superiore di cultura letteraria senza sapere chi sia Shakespeare, senza aver letto nulla di Goethe.

Ma nelle scuole commerciali deve essere dato non già l'insegnamento della letteratura, bensì quello della lingua; i professori di lingue sono in una certa guisa sussidio dei professori di banco modello, di ragioneria, ecc., e non devono insegnare Shakespeare nè fare delle prolusioni, in cui si indaghi in quale anno fu scritto il *Paradiso perduto* di Milton. Essi debbono dare l'insegnamento pratico della lingua, specie di quelle particolari forme che sono in uso nel commercio.

Si tratta dunque di materie sussidiarie, nè si può pretendere che i professori di lingue (per Venezia abbiamo fatto un'eccezione, come l'onorevole Orsi ha riconosciuto: vi s'insegna anche la letteratura, perchè quella scuola rilascia diplomi magistrali) abbiano lo stesso trattamento dei professori che hanno compiuto degli studi tecnici superiori, e possano arrivare sino a 10 mila lire di stipendio: si pensi come si pagano gli insegnanti di lingue sul mercato libero e si riconosca che, per quanto la funzione di questi insegnamenti sia utile, necessaria per i commercianti, essa non ha però alcun carattere scientifico!

Per ciò che riguarda il numero delle scuole io ho inteso riportarmi alle buone norme comuni del diritto scolastico italiano, ed anzi ho voluto mettere un freno all'arbitrio ministeriale, stabilendo che non si possa creare nessuna scuola, anzi nessuna Facoltà nella stessa scuola, senza una legge, in modo che il Parlamento possa discutere della opportunità di ogni nuova istituzione.

Io, fedele a quanto dichiarai, non ho creato istituti nuovi: ho solo consolidato quelli esistenti ed ho resistito alle eccessive richieste di insegnamenti nuovi.

L'onorevole Orsi ha osservato che, non entrando questi professori di lingue nel Consiglio accademico, sono diminuiti nel loro prestigio; io non credo. Del resto avviene lo stesso per gli incaricati nelle Università,

e non credo che tutti coloro che sono stati e sono professori incaricati (lo sono stato anch'io) si sentano diminuiti nel loro prestigio per non far parte del Consiglio accademico.

Aggiungerò che non ho alcuna difficoltà di dire nel regolamento (se l'onorevole Orsi vuole avere in questo una guarentigia) che i professori di lingue possano intervenire nel Consiglio dei professori quando si tratti di orari, di durata dei corsi e di esami, delle discipline da essi insegnate, come avviene nelle Università. Con questa limitazione quindi, credo che l'onorevole Orsi potrà essere soddisfatto.

In quanto a ciò che costituisce una preoccupazione sentimentale per l'onorevole Orsi, il limite dell'età, credo che la Camera farà bene a mantenere il limite di 75 anni, senza discutere e senza mettere alcuna condizione.

Si cedette ad un momento di sentimentalismo nella legge per l'istruzione universitaria e si disse: Particolato limitativo dell'età si applichi soltanto come norma, ma, viceversa, a coloro ai quali si possa applicare l'articolo 69 della legge Casati, il Consiglio superiore della pubblica istruzione potrà proporre il mantenimento in servizio.

Io ero membro del Consiglio superiore proprio quando si dette per la prima volta applicazione a quella disposizione. Ebbene, come ebbi motivo di rallegrarmi! perchè, quanti geni m'accorsi che aveva la patria! (*ilarità*).

Persone delle quali fino al giorno prima avevo quasi ignorato persino il nome, si trovarono d'un tratto in tale condizione da potersi loro applicare l'articolo 69 della legge Casati. E come si fa? Si tratta di persone stimabili, di vecchi insegnanti che dicono: non ci riducete lo stipendio. Vi sono dei cuori che si inteneriscono! ed allora avviene che non si tien conto dei limiti d'età se non per le persone innocenti ed oneste, qualche volta per le migliori, le quali per purezza, per dignità, non si sono mosse e non hanno brigato.

Ora nel Consiglio superiore dell'istruzione fu così viva la reazione, che si dovette subito dopo introdurre la votazione segreta, poichè si disse: dal momento che vi sono tanti cuori che s'inteneriscono, vediamo di fare la votazione segreta. Ed i geni diminuirono. (*Si ride*).

Bisogna essere a contatto con la vita reale. Vi sarà qualcheduno che dopo settantacinque anni conserverà intatte le sue

attitudini, ma i più non le conserveranno. Ora credete voi che, oltre i settantacinque anni, si debbano conservare dei professori di scuole superiori di commercio, che devono essere nel vivo della vita reale?

Io credo che l'onorevole Orsi compia un dovere rendendo omaggio ad un uomo come il direttore della scuola superiore di Venezia, e sono lieto di associarmi a lui nella lode; ma egli riconoscerà che, come per tutte le leggi che hanno un limite, non possiamo fare delle disposizioni di eccezione, nè *ad personam*, tanto più quando si tratta di uomini come il professor Castelnovo, il quale, come ha detto l'onorevole Orsi, non desidera neanche lui queste deroghe.

Associandomi alle giuste osservazioni dell'onorevole Miliani e dell'onorevole Orsi, io sarò molto lieto se la discussione di questo disegno di legge procederà in maniera che esso diventi presto legge. Le scuole superiori di commercio hanno bisogno di uno stato civile legittimo. Taluna è nata non spontaneamente, ma un po' farragginosamente; tale altra ha bisogno non solo di polpa, ma di ossa. Vi è qualche scuola con un solo ordinario; di altre molto è da rifare. Dobbiamo dare ad esse esistenza legale, vita sicura, e ai professori sicurezza dell'avvenire. Dobbiamo permettere anche ai migliori elementi universitari, non ai più scadenti, per l'attrazione che esercitano queste scuole superiori di commercio, che sono nelle grandi città, di passare nello insegnamento commerciale.

E perciò questa legge, che faciliterà il passaggio, che renderà possibile di cumulare anche gli anni di lavoro anteriore, eserciterà una grande forza di attrazione nel mondo degli studi e degli studiosi, anche delle Università. Io sono certo che questo disegno di legge è, non solo un'opera di sistemazione finanziaria, ma è soprattutto un'opera di sistemazione morale e scientifica. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LEMBO, *relatore*. Onorevoli colleghi! Sono nella fortunata condizione di potervi risparmiare una minuta relazione orale, la quale, e per l'ora che incalza, e pel desiderio vivissimo in tutti di non prolungare la discussione di un disegno di legge, che da tempo attende la vostra approvazione, e per gli altri progetti che sono inseriti all'ordine del giorno, ai quali si collegano svariati interessi, si tramuterebbe

per voi in una vera tortura, che certo non io vorrò infliggervi.

D'altronde, alla proposta di legge in esame non furono mosse grandi e molteplici obiezioni: la discussione non ha dato luogo a seri contrasti: accuse sostanziali non ne vennero fatte.

La mancanza di una vivacità di dibattito e di una fondamentale disparità di vedute è prova eloquente che il riordinamento degli istituti superiori d'istruzione commerciale risponde ad antichi voti della Camera ed al bisogno universalmente sentito di dare a questi istituti un definitivo assetto giuridico ed economico.

L'opera mia è quindi resa assai agevole; epperò senza stare a ripetermi con altre parole quanto ebbi già a rilevare con la relazione, ed aborrente da qualsiasi sfogo retorico o lusso accademico, mi limiterò a dare brevi, semplici risposte all'onorevole Orsi ed a quella parte specialmente del suo eloquente discorso, che non fu rilevata dall'onorevole ministro.

L'onorevole Orsi crede che l'autonomia delle scuole, cui provvede la presente proposta di legge, sia in parte distrutta col testo concordato fra l'attuale ministro e la Commissione; ma a me non pare che sia così.

L'articolo primo dice esplicitamente che le scuole superiori di commercio sono istituite in enti autonomi con personalità giuridica propria. E tale principio trova la sua conferma in disposizioni successive sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista didattico.

E difatti, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 contengono disposizioni tutte che disciplinano poteri e mansioni del Consiglio di amministrazione e di vigilanza, racchiuse nell'articolo 20 della legge 30 giugno 1907, e che riproducono le disposizioni della legge pel regio Politecnico di Torino del dì 8 luglio 1906, mentre d'altra parte, dal punto di vista didattico, con gli articoli 9 e 13 è data facoltà alle singole scuole di mantenere le altre materie come insegnamenti complementari e persino d'istituire nuovi corsi d'importanza locale.

In che modo pertanto vorrebbe l'onorevole Orsi vedere rispettato maggiormente il principio dell'autonomia? Forse lasciando le scuole libere di governarsi a proprio talento, di crearsi cattedre e sezioni a proprio piacimento, di reclutare il corpo insegnante senza determinate garanzie come qualche-

volta è accaduto? Ed allora, quale la necessità di fare una legge ed a che parlare di riordinamento di questi istituti?

E non è forse in un concetto di malintesa autonomia che risiede una delle cause, per le quali molti arbitri ministeriali e non pochi abusi si ebbero a deplorare sin'ora, sì che queste scuole non ebbero una vita rigogliosa e non dettero quei risultati, che bene la Nazione aveva il diritto di sperare? Del resto anche per lo passato il Ministero di agricoltura, industria e commercio esercitava un potere di vigilanza e di controllo, con l'aggravante che in molti casi, nel difetto di speciali sanzioni legislative, l'arbitrio ministeriale prendeva il sopravvento sugli enti locali, che nel fatto venivano del tutto esautorati.

Ma si vorrà vedere nell'articolo 9 del testo concordato un attentato al principio dell'autonomia? Nulla di più inesatto. L'articolo 9 prescrive che le sezioni delle cinque scuole di commercio debbano avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata dei corsi. Ora, si può discutere sull'elenco delle materie fondamentali quale ve lo propone il disegno di legge; ma evidentemente la disposizione contiene una norma di sana didattica, tutt'altro che in contrasto con quell'autonomia, della quale la Commissione ebbe, più che altri, a preoccuparsi.

L'elenco di quelle materie, che debbono formare oggetto d'insegnamento indispensabile e fondamentale, riflette, si noti, quelle sole sezioni, che rilasciano lauree commerciali, e, ciò posto, non vi ha chi non veda che in tema di riordinamento degli istituti s'imponesse di stabilire un minimo di materie comuni, anche per rendere possibile senz'alcuna difficoltà il passaggio da una scuola all'altra e l'equipollenza dei titoli.

L'attuale disegno di legge meglio disciplina i limiti di vigilanza del Ministero e le attribuzioni dei Consigli, impedendo così, o, quanto meno, attenuando quei conflitti, che, come già dissi, si risolvono a danno delle autorità locali; e le disposizioni concernenti il reclutamento del personale, gli organici delle singole scuole e molte altre d'indole generale nulla tolgono all'autonomia, pur disciplinando materie, che per lo passato furono spesso causa di anarchia.

Sono pertanto sicuro che questi miei chiarimenti varranno a rassicurare l'onorevole Orsi e gli enti locali, i quali, contribuendo al mantenimento delle scuole, potranno per mezzo dei loro delegati concor-

re anche più efficacemente al loro buon andamento amministrativo e didattico.

Ma l'onorevole Orsi ha mosso una temperata critica sull'elenco degli insegnamenti fondamentali, lamentando che esso non contenga quello delle lettere italiane e quello delle lingue moderne.

Per la prima parte ha risposto il ministro, ed io non ho bisogno di dir altro, perchè pienamente mi associo alle considerazioni dell'onorevole Nitti.

Ma, per quanto si attiene alle lingue moderne, consenta la Camera che io dica apertamente il mio pensiero, senza punto venir meno ai riguardi ed alla deferenza, che ho per la Commissione, di cui sono relatore.

La questione, che ha sollevato l'onorevole Orsi, fu anche agitata in seno alla vostra Commissione, e cioè se nell'elenco delle materie fondamentali dovessero comprendersi le lingue moderne.

Io ero per l'affermativa.

Parve a me che per giovani, i quali aspirano ad una laurea dottorale e che sono chiamati ad uffici direttivi nel campo dei traffici e delle industrie, più che una conoscenza empirica di queste lingue, che essi in parte già hanno per gli studi precedentemente seguiti, fosse necessaria una conoscenza razionale e profonda del loro meccanismo.

Ma la Commissione fu di diverso parere, e seguì l'avviso del ministro, per il riflesso che tale insegnamento, più che rivestire un carattere dottrinario e letterario, come pure è necessario nella sezione magistrale di Venezia, deve ispirarsi ad intenti pratici e limitarsi ai quotidiani bisogni dei traffici.

Il relatore dovè piegarsi alla maggioranza; ma posso pur dire che devesi, a questo contrasto, a questa divergenza di vedute, se fu possibile poi migliorare le originarie proposte per gli insegnanti di lingue moderne, mediante una disposizione speciale e per la quale la loro retribuzione può essere elevata sino a lire quattromila.

Ed ora, senza scendere a particolari, voglia la Camera consentirmi pochi altri rilievi.

I punti fondamentali del presente disegno di legge, e contro i quali, per verità, nessuna voce si è levata, sono: che non potranno sorgere più scuole superiori di commercio, se non per legge; che non potranno crearsi nuove cattedre, le quali non

iano rispondenti alle esigenze dell'insegnamento; che nel reclutamento del personale insegnante dovriano seguirsi quelle sane norme, che si seguono in ogni altro ramo di pubblico insegnamento.

Ora su questi punti non è possibile alcun contrasto.

Nè per ambizioni municipali nè per altri privati interessi può istituirsi un istituto di cultura superiore, specie quando lo Stato non più contribuisce in quella misura modesta come per lo passato. Si aggiunga che non siamo più in presenza di organismi nuovi, che si dovevano per un complesso di cause adattare a locali esigenze. Riconosciuta la necessità di una legge fondamentale che disciplini queste scuole, devesi, se non si vuole andare incontro ad altri inconvenienti e ad altri arbitri, riconoscere indispensabile e legittimo il ponderato giudizio del potere legislativo per l'istituzione di una altra scuola superiore di commercio. E si comprende altresì che verrebbe meno lo scopo propositosi dal disegno di legge, che vuole a queste scuole dare un assetto definitivo, se dovesse essere lasciato a libito degli enti locali il creare sezioni e cattedre.

L'onorevole Orsi, che è un provetto insegnante ed al quale rendo grazie per le cortesi parole, che ha avuto per la relazione, sa che si sono al riguardo lamentati gravi inconvenienti e gravi abusi, dei quali pur or ora ha parlato il ministro. In questo divieto — gioverà ripeterlo — niuno vorrà vedere una lesione di quel principio di autonomia, del quale ho già discusso.

In fine, per quanto riguarda il reclutamento del personale insegnante, le norme relative hanno un razionale e giuridico fondamento. Ne debbono essere soddisfatti gli stessi insegnanti, perchè non si dica che il disegno di legge è fatto esclusivamente per migliorare le loro condizioni economiche, e che tutto si risolve ad una questione di parità di trattamento fra i professori di queste scuole ed il personale degli istituti superiori agrari, cui si provvede nella tornata del 29 giugno 1908! La presente legge estende alle scuole di commercio le disposizioni vigenti per le Università e per gli Istituti superiori universitari, per le nomine, le promozioni e per i trasferimenti, ed in generale per lo stato giuridico ed economico per i professori ufficiali, riproducendo così le prescrizioni della legge 12 giugno 1904.

Null'altro di rilevante fu detto in questa discussione generale, ed io potrei togliervi senz'altro il tedio della mia parola. Ma a

nome della Commissione non posso omettere dal dirvi che argomento di gravi dubbi e di gravi difficoltà fu quello di conciliare interessi singoli con le finalità di una legge, intesa a riordinare definitivamente, e con norme precise ed inviolabili, gli istituti di superiore cultura commerciale. E crede la vostra Commissione di avere raggiunto codesto intento, come più e meglio era possibile, con le disposizioni transitorie. Chè se i provvedimenti adottati non saranno riusciti ad appagare molti voti, bisogna pur convenire che non da deficienza di sentimento di equità ciò è dipeso, ma da una dura necessità di cose.

Il tema poi, che fra le disposizioni transitorie maggiormente travagliò ministro e Commissione parlamentare, fu la condizione di fatto di taluni direttori senza insegnamento, perchè, in realtà, qualcuno di essi, avendo il solo incarico della direzione e tale incarico più non potendo conservare per l'articolo 2, che vuole il direttore scelto fra i professori ordinari, sarebbe stato senz'altro licenziato, e si sarebbe dovuto contentare di un semplice attestato di lodevole servizio!...

La nuova legge, quindi, che, fra l'altro, si propone il miglioramento economico del personale, si sarebbe tradotta per alcuni, che pur spesero per tanti e tanti anni l'opera loro lodevolissima a beneficio dell'istruzione superiore commerciale, in un danno incalcolabile, in una gravissima ingiustizia, non tollerabile da parte del potere legislativo. E si discusse a lungo, sempre in cerca di un provvedimento, che avesse temperato il rigore della legge e tutelato nei limiti dell'equo i diritti di questi direttori.

Siamo riusciti con le disposizioni dell'articolo 18, comma 4 e 5?

Forse gl'interessati ne muoveranno lamenti; ma altra soluzione più equa non sapemmo trovare, nè crediamo che altri possa suggerircene altra migliore!

In sostanza si è detto che il direttore senza insegnamento potrà essere assegnato col grado ordinario ad una Cattedra già da lui occupata, o ad altra, per cui sia giudicato idoneo, con la retribuzione pertanto di lire settemila, e nello stesso tempo si è autorizzato il ministro a destinare anche senza concorso alla direzione di una scuola media di commercio quel direttore che per avventura non avesse alcun requisito per coprire una cattedra.

Ripeto che non si presentò altra migliore soluzione alla vostra Commissione, cui non

può farsi colpa, se vi sono in realtà condizioni di fatto in istridente contraddizione colle disposizioni di una legge, imposta, fra l'altro, dalla necessità universalmente sentita di sistemare con norme stabili e non equivoche la posizione del personale insegnante ed amministrativo.

Onorevoli colleghi, all'onorevole Raineri va data lode, per avere, memore di antichi voti del Parlamento e di quanto fu detto allorchè si discusse il disegno di legge per gli istituti superiori agrari, presentata la proposta pel riordinamento degli istituti superiori di commercio, e va data lode altresì all'onorevole Nitti per avere, meno lievi modifiche, che non ne toccano le linee fondamentali, mantenuto il presente disegno, che con lodevole proposito volle portare alla vostra approvazione prima delle imminenti vacanze.

L'onorevole Raineri, accennando alle particolarità storiche ed amministrative del nostro ordinamento scolastico professionale, rilevava che le nostre scuole superiori di commercio sono sorte prima che fossero costituite vere e proprie scuole inferiori e medie di studi e di pratica commerciale, sì che parrebbe che si fosse voluto costruire il coronamento dell'edificio prima di gettarne le basi.

Ma è, a parer mio, che queste scuole non sursero per imposizione di legge, come non si reggono per gloriose tradizioni o per ricordi storici, come pur troppo si reggono ancora molti centri universitari con non lievi sacrifici dello Stato e degli Enti locali e con dolorosa e manifesta disparità di trattamento fra regioni e regioni. Esse sursero per imperiose necessità locali, in quei centri, dove maggiormente arde la febbre del lavoro; dove la vita si svolge meravigliosamente fra i traffici; dove quotidianamente più si sviluppano le industrie ed i commerci.

Vissero vita magra, è vero: non dettero quei risultati, che la Nazione si attendeva, ed è pur vero: ma ciò si deve non solo a quei vietati pregiudizi, dei quali ho fatto cenno nella mia relazione, ma anche al fatto innegabile che nulla si fece per accreditare questi istituti: nulla si mise in opera perchè di essi si intendesse tutta l'utilità e tutta l'importanza.

Viceversa, furono istituti governati da metodi diversi e da intenti disparati senza quel complesso di norme legislative, che ne garantissero la vita e lo incremento.

Ben venga dunque questo disegno di

legge, e valga esso a conferire a queste scuole nuova dignità e nuove energie. Confidiamo nell'avvenire: elevatone il prestigio, assicuratone lo sviluppo, indirizzate sulla via dell'insegnamento di applicazione e non puramente cattedratico, forse varranno ad attirare molta parte di quella gioventù, che ancora inutilmente e con danno proprio affolla le Facoltà universitarie. Ed auguriamoci che possa in queste scuole formarsi un esercito veramente combattente per la prosperità economica del nostro paese e per la conquista dei grandi mercati, e che da esse possano uscire veri capitani d'industria, che facciano l'Italia nostra temuta e rispettata anche nel campo della produzione e dei traffici. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame degli articoli:

Art. 1.

« Gli Istituti e Scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari, Roma e Torino, fondati e mantenuti con i contributi dello Stato e degli enti locali, sono costituiti in enti autonomi con personalità giuridica propria, e sono posti sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« Gli Istituti e le Scuole superiori di commercio sopra indicate comprendono le facoltà o sezioni speciali di insegnamenti, di cui per la scuola di Venezia al regio decreto 27 giugno 1909, n. 517; per la scuola di Genova al regio decreto 22 maggio 1884, n. 235 (serie 3ª); per la scuola di Bari al regio decreto 23 gennaio 1908, n. CC (parte supplementare); per la scuola di Roma al regio decreto 28 settembre 1911, n. 1109, e per la scuola di Torino al regio decreto 1º ottobre 1906, n. CCCXCII (parte supplementare).

« Nessun'altra Scuola superiore di commercio od Istituto analogo e nessuna nuova facoltà o sezione nelle scuole esistenti potrà essere creato se non per legge ».

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Onorevole Presidente, è necessario correggere un errore tipografico all'ultimo comma di questo articolo. Poichè vi sono due soggetti legati dalla congiunzione e, in luogo di *potrà* deve dirsi: *potranno*.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 1 con questa correzione di forma.

(È approvato).

Art. 2.

« Le scuole, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono governate da un Consiglio di amministrazione e di vigilanza che rappresenta l'ente, e, oltre a compiere le funzioni amministrative, provvede al buon andamento dell'Istituto, e da un Consiglio accademico.

« Il Consiglio accademico provvede all'ordinamento didattico e all'andamento disciplinare dell'Istituto: è composto dei professori ordinari e dei professori straordinari dell'Istituto ed è presieduto dal direttore dell'Istituto stesso.

« Il Consiglio di amministrazione si compone dei delegati del Ministero e degli altri Enti, che nello statuto organico di ciascuna scuola sono chiamati a contribuire nelle spese di mantenimento delle scuole istesse. Il numero dei delegati per ciascun Ente è determinato dal decreto d'istituzione. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

« Il presidente del Consiglio di amministrazione e di vigilanza ed il direttore dell'Istituto sono nominati con decreto reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio. Il direttore sarà sempre scelto fra i professori ordinari di ciascuna scuola ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Orsi.

ORSI. Mentre ringrazio l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio delle sue cortesi risposte, prendo atto della promessa, da lui fatta, di contemplare nel regolamento l'ammissione dei professori incaricati di lingue alle riunioni del Consiglio accademico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

« Gli istituti, di cui all'articolo 1°, per l'applicazione dei loro fini, dispongono:

1° dei beni mobili ed immobili, dei quali si trovano attualmente in possesso;

2° dei contributi del Governo e degli Enti locali ad essi assegnati;

3° dei proventi delle tasse scolastiche;

4° dei lasciti, delle donazioni, degli ulteriori contributi e dei sussidi di Enti o di privati ».

(È approvato).

Art. 4.

« Rispetto alle tasse di registro e bollo tutti gli atti e i contratti delle Amministrazioni delle regie scuole superiori di commercio sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e i contratti delle Amministrazioni dello Stato.

« Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'articolo 3, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi di privati ».

(È approvato).

Art. 5.

« Gli atti e i contratti, che sono di competenza del Consiglio di amministrazione e di vigilanza, non vanno soggetti a riscontro preventivo della Corte dei conti, nè occorre per essi il parere del Consiglio di Stato ».

(È approvato).

Art. 6.

« Le Regie Scuole superiori di commercio hanno la facoltà di rilasciare, secondo i loro rispettivi ordinamenti, e ad ogni effetto di legge, certificati di studio, diplomi di magistero e lauree dottorali.

« Sono ammessi a frequentare i corsi delle scuole stesse soltanto i giovani che abbiano conseguito la licenza del liceo o dell'Istituto tecnico o nautico o la licenza da una regia scuola media di commercio.

« Saranno ammessi come alunni regolari quegli stranieri, che abbiano compiuto un corso di studi secondari, che sia titolo sufficiente nella loro patria per l'ammissione in scuole di grado universitario.

« Saranno pure ammessi i giovani licenziati di una scuola italiana all'estero, che si ritengano capaci di seguire con profitto gli studi delle scuole superiori di commercio.

« Il giudizio di equipollenza dei titoli di ammissione è riservato al Consiglio dell'Istruzione industriale e commerciale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fraccacreta.

FRACCACRETA. La proposta di aggiunta che intendo fare al primo comma dell'articolo 6 mi pare sia sotto i favorevoli auspici dell'onorevole relatore.

Nel primo comma di questo articolo è detto: « Le regie Scuole superiori di commercio hanno la facoltà di rilasciare secon-

do i loro rispettivi ordinamenti, e ad ogni effetto di legge, certificati di studio, diplomi di magistero e lauree dottorali ».

Ora io propongo di aggiungere a questo comma le seguenti parole: « La stessa disposizione si applica ai certificati di studio e alle lauree dottorali conferite dalla Facoltà di scienze politiche e coloniali già creata presso il regio Istituto superiore di studi commerciali in Roma, a norma dei relativi ordinamenti ».

Certamente questa istituzione si troverebbe in uno stato di inferiorità, per quanto riguarda la sua importanza, di fronte alla disposizione dell'articolo 6, con cui le Scuole superiori sono autorizzate a rilasciare i certificati di studio, i diplomi di magistero e le lauree dottorali; e quindi mi auguro che l'onorevole ministro voglia fare buon viso a questa proposta, così come glielo ha fatto l'onorevole relatore, e che la Camera voglia approvarla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pansini.

PANSINI. Noi discutiamo del riordinamento degli Istituti superiori di commercio, ma in verità pare che lo scopo immediato ed esclusivo del disegno di legge sia quello di migliorare la condizione dei professori, perchè, indipendentemente dalla garanzia, agli Istituti medesimi, di una certa autonomia, a questo conduce.

Io, però, faccio plauso al disegno di legge, del quale si sentiva il bisogno, perchè l'arbitrio delle autorità locali era tale che la fisionomia di questi istituti superiori, era diversa per ognuno di essi, cosicchè la scuola superiore di commercio di Venezia non somigliava a quella di Bari, pure avendo la stessa tendenza e lo stesso contenuto.

Ma io dico all'onorevole ministro proponente: noi miglioriamo le condizioni dei professori, ma la scuola deve avere uno scopo! Ora io non so se lo scopo sia essenzialmente di coltura, oppure se sia di coltura unito ad uno scopo professionale.

Ed io mi ricordo che pochi anni fa si discuteva se le lauree di giovani, che davano come mezzo di prova del loro valore approvazioni splendide per i risultati avuti negli esami di lingua, potessero essere titoli per professori di francese nelle scuole medie e nei nostri istituti tecnici, o almeno nelle nostre scuole tecniche. E fino a pochi anni fa si sono respinte le domande di questi giovani, che concorrevano per l'insegnamento della lingua francese nelle scuole.

Io non so se si possa concedere quello che chiede il collega Fraccacreta, cioè che queste scuole abbiano ad assurgere alla dignità, al valore, al significato dell'Istituto superiore di Roma. Io non lo so; tutti siamo compresi dell'eccezionale importanza dell'Istituto, che è uno e deve restare tale, ma io domando al ministro, che deve compilare un regolamento, di stabilire, fissare, garantire il risultato di questi esami e di queste lauree.

Quando dite coll'articolo 6: « Le regie Scuole superiori di commercio hanno la facoltà di rilasciare, secondo i rispettivi ordinamenti, e ad ogni effetto di legge, certificati di studio, diplomi di magistero e lauree dottorali », voi create una condizione strana perchè incominciate col dire che questa facoltà viene secondo i rispettivi ordinamenti. Allora si genererà quella grande confusione, che esiste adesso nelle scuole superiori di commercio di Genova, di Bari, e di Venezia.

Invece io credo che la cosa essenziale sia quella di dire quale è il risultato degli studi, risultato non solo di coltura ma anche professionale. E confido che terrete calcolo dei voti manifestati da me, che credo di interpretare anche il pensiero di molti colleghi, di determinare, di garantire, che oltre il significato di coltura questi titoli debbano avere anche un significato professionale.

Mi son permesso di fare queste semplici osservazioni, poichè comprendo che non è il caso di sostituire all'articolo 6 un altro articolo. Ma, poichè nell'articolo 6 si parla del rilascio di questi titoli, di questi diplomi, di questi certificati, io mi aspetto dall'onorevole ministro la promessa che nel regolamento verrà determinato il valore di questi certificati e di queste lauree.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimienti.

CHIMIENTI. Vorrei domandare all'onorevole ministro e all'onorevole relatore qualche spiegazione sulla seconda parte dell'articolo 6: « Sono ammessi a frequentare i corsi delle scuole stesse soltanto i giovani, che abbiano conseguito la licenza del liceo o dell'Istituto tecnico o nautico... »

L'onorevole ministro di agricoltura sa in quali condizioni in questo momento sono gli istituti nautici; e sa che fu nominata una Commissione, di cui io ebbi l'onore di far parte, per la riforma di questi istituti, riforma che non è ancora venuta. Ora è la licenza attuale degli istituti nautici, che darà

diritto alla iscrizione a queste scuole superiori di commercio (ed è questo che vorrei sapere) o quella che si avrà dopo la riforma degli istituti nautici?

Io avrei preferito la formula del Governo in ordine a questa legge, formula nella quale è detto: istituti tecnici, sezione fisica o matematica, o di ragioneria e commercio; e non vi erano ancora gli istituti nautici, perchè tanto l'onorevole Raineri quanto l'onorevole ministro, nel consentire il presente disegno di legge, conoscevano le condizioni di quegli istituti.

Quindi vorrei su questo una spiegazione: si tratta della licenza di istituto nautico quando sarà fatta, quella riforma che è preparata dagli studi di una Commissione, e che non so quando il ministro della pubblica istruzione vorrà portare in porto? E crederei meglio che fosse tolta per ora, perchè come si fa a dire: quando saranno riformati?

Io domando all'onorevole ministro se si sente tranquillo ad ammettere fin da ora i licenziati degli istituti nautici, e me ne appello anche a quanti conoscono questa questione.

Volevo anche qualche spiegazione su quelle parole: saranno ammessi pure i giovani licenziati di una scuola italiana all'estero.

Vorrei cioè sapere, in punto di fatto, quali sono queste scuole italiane all'estero. Conosco le difficoltà di istituire una scuola media nell'America del Sud, so quante difficoltà attraversa questa proposta, giusta, secondo me. Ed io vorrei sapere quali sono, se si formeranno, se ce ne sono...

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ce ne sono anche adesso.

LEMBO, *relatore*. Sì, sì, già esistono.

CHIMIENTI. Quanto all'osservazione dell'onorevole collega Pansini, io credo che essa abbia sì una certa importanza, perchè la fa lui, ma non credo relativamente alla legge, perchè qui non si può parlare di altre scuole o sezioni di scuole. Le scuole superiori di commercio sono quelle che questa legge ordina e disciplina, riferendosi agli ordinamenti di ogni scuola, vale a dire relativamente ai certificati di studio, o diplomi di magistero, o lauree diverse a seconda delle scuole. (*Interruzione del deputato Pansini*).

Quanto al valore delle lauree, quello dovrà essere stabilito dai rispettivi Ministeri, in quanto possono ammettere nei loro concorsi quelli che hanno queste tali lauree; ma questa facoltà bisogna lasciarla sol-

tanto alla Amministrazione centrale dello Stato, che sceglie quelli che crede idonei.

Quindi credo che questa osservazione non abbia una grande importanza, relativamente. Non i regolamenti dovranno dare il valore a queste lauree; ma il valore ad esse è dato dalla legge. È la legge infatti che dà valore secondo gli ordinamenti. (*Interruzioni del deputato Pansini — Commenti*).

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Vi sono dunque tre questioni diverse.

Una è proposta dall'onorevole Fraccacreta, il quale vorrebbe una disposizione che riconoscesse il valore delle lauree rilasciate in passato.

Ora io crederei superflua questa disposizione. O erano o non erano lauree: se erano lauree, hanno il valore che hanno tutte le lauree; se non erano lauree, come si può introdurre in una legge una sanatoria di questa natura? Del resto non so perchè l'onorevole Fraccacreta si preoccupi quando esiste la chiara disposizione dell'articolo 22.

Ora io credo, a togliere ogni prevenzione e ogni preoccupazione, di dovere dichiarare che riconosciamo valore di vere lauree a quelle rilasciate finora dagli Istituti superiori a norma delle disposizioni vigenti.

LEMBO, *relatore*. E nella relazione è precisamente detto questo.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Del resto l'onorevole relatore nella relazione ha già trattato lungamente di questa questione.

L'onorevole Pansini ha sollevato alcune questioni che si riferiscono al valore delle lauree. Egli vorrebbe cioè che noi dichiarassimo non solo lo scopo professionale, ma i diritti che queste lauree danno.

Ora, onorevole Pansini, vi è l'articolo 1 del disegno di legge che lascia integre tutte le disposizioni dei decreti e dei regolamenti speciali che regolano queste scuole.

Le lauree che saranno rilasciate, o i diplomi, saranno differenti, perchè, per esempio, Venezia dovrà rilasciare tre diplomi, Bari e Genova non ne potranno rilasciare che uno.

Quindi il valore di queste lauree è dichiarato dai regolamenti e dalle disposizioni citate nell'articolo 1 del disegno di legge.

L'onorevole Pansini però vorrebbe di più.

Egli dice: dal momento che vi trovate a fare una legge, e che questo disegno di legge è presentato da vari Ministeri, sarebbe conveniente indicare a quali posti nelle pubbliche amministrazioni si dia diritto di concorrere con questa laurea.

Ora, questo esula dalle nostre competenze nel momento attuale, poichè riguarda le leggi sullo stato giuridico degli impiegati e tutte le leggi speciali che regolano le pubbliche amministrazioni.

È con queste leggi e con gli speciali regolamenti che disciplinano tutta questa materia, che si può definire il punto che interessa l'onorevole Pansini. Ma la sua preoccupazione, che è fondatissima, è anche la mia; ed io cercherò, per quanto è in me, di dare il maggior valore possibile a questa laurea. Anzi ho già cercato nelle amministrazioni che dipendono dal Ministero di agricoltura di elevarne l'importanza.

L'onorevole Chimienti fa un'osservazione che mi preoccupa. Io non avrei nessuna difficoltà, se la Commissione consente, ad accogliere la sua proposta; però gli faccio riflettere che vi sarebbe un inconveniente.

È vero che gli istituti nautici attraversano un periodo di crisi; ma è anche vero che questi istituti dovranno essere riordinati. L'onorevole Chimienti stesso è fra coloro che studiano questo riordinamento. Ora se noi non ammettessimo i diplomi degli istituti nautici, dovremmo venire fra qualche tempo nuovamente davanti alla Camera per accettare una nuova disposizione che modificasse la legge che siamo per votare.

La verità è che, quando si tratta di istituti superiori, bisogna essere molto larghi; e fuori d'Italia (l'onorevole Chimienti lo sa) vi è una estrema larghezza per quanto riguarda i titoli di ammissione alle scuole superiori.

Quindi, se si crede di mantenere questo criterio, io riterrei opportuno lasciare la disposizione così come è, tanto più che questo sarà uno stimolo a migliorare il più rapidamente la situazione degli istituti nautici.

L'onorevole Chimienti si è preoccupato di un'altra questione: quali sono i giovani licenziati da una scuola italiana all'estero che si ritengono capaci di seguire con profitto gli studi delle scuole superiori di commercio? Qui non abbiamo voluto dare una disposizione precisa, lasciando al regolamento di essere più dettagliato al riguardo, perchè le istituzioni dell'insegnamento italiano all'estero sono in buona parte in forma-

zione. Ora in questo bisogna usare un poco di larghezza. Se anche i giovani non vengono con tutti gli studi che sono necessari o almeno utili, meritano di essere facilitati in ogni modo per la prosecuzione dei loro studi, poichè gl'italiani che vivono all'estero dove son scuole italiane, avendo una preparazione sia pure discreta, vengono tuttavia con un corredo di altre lingue, di viaggi, di studi che sono pure molto utili. Noi crediamo utile adottare l'ordinamento che vi è in molte Università straniere, che usano per le ammissioni di nazionali educati all'estero una grande larghezza.

In ogni modo, per evitare ogni abuso in questa materia, noi disciplineremo nel regolamento, tenendo conto delle osservazioni dell'onorevole Chimienti, le norme per tali ammissioni; e del resto, abbiamo voluto già qui che vi sia la guarentigia del Consiglio dell'istruzione commerciale e industriale, il quale dovrà dire quali titoli sono equipolenti: quindi, senza pregiudicare la questione avvenire, abbiamo cercato già di dare dei limiti per evitare gli abusi.

Spero che l'onorevole Chimienti vorrà dichiararsi soddisfatto.

CHIMIENTI. Perfettamente.

LEMBO, *relatore*. Chiedo di parlare anche per debito di cortesia.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEMBO, *relatore*. Rispondo all'onorevole Fraccacreta che quanto egli chiede è già compreso nell'articolo 6, ed è confermato dalla relazione.

A pagina 5 è detto proprio testualmente così:

« Evidentemente il disposto del primo comma dell'articolo 6 del testo concordato si deve intendere applicabile ai certificati di studio e lauree dottorali rilasciati e da rilasciarsi dalla facoltà di scienze politiche e coloniali, già creata presso il regio Istituto Superiore di studi commerciali di Roma, a norma dei relativi ordinamenti ».

L'articolo 6 parla di lauree dottorali: ogni altra specificazione era perfettamente oziosa. Del resto, la relazione chiarisce maggiormente la disposizione di legge.

Al collega onorevole Pansini faccio osservare che anche della questione, da lui sollevata, io mi sono occupato. Nella relazione a pagina 4, parlandosi delle lauree dottorali, è detto:

« Dopo tutto non si ravvisa alcun che di male che giovani delle nostre Scuole superiori di commercio aspirino al titolo di dottori, sia pure per avere la possibilità di

concorrere a quelle pubbliche Amministrazioni, per le quali si richiede indispensabilmente una laurea, se per speciali condizioni non potranno dedicarsi ai traffici. Questi giovani naturalmente concorreranno proprio a quegli impieghi, che esigono una speciale cultura economica e commerciale, portandovi quella preparazione e quella tecnica, che spesso fanno difetto ad altri laureati ».

E l'onorevole Pansini ha potuto rilevare che la risposta datagli dall'onorevole ministro concorda col pensiero del relatore e della Commissione. Chè anzi nella relazione si fa l'augurio che tali impieghi, nell'interesse della cosa pubblica, vengano appunto gradatamente riservati ai licenziati delle Scuole superiori di commercio, come pure che venga ad essi lasciata una larga parte della nostra rappresentanza all'estero.

Cosicchè del giusto rilievo, che ora viene facendo l'onorevole Pansini, la Commissione si era già preoccupata; e pertanto con la sua relazione volle richiamare l'attenzione del ministro...

PANSINI. Sono lieto che le mie osservazioni abbiano provocato una risposta dell'onorevole ministro, che è un impegno.

LEMBO, *relatore*. Sta bene; ma fo osservare che non era possibile un'apposita, specifica disposizione nell'attuale disegno di legge.

All'amico Chimienti rivolgo poi preghiera di non volere insistere nella sua richiesta, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro. Appunto perchè si sta provvedendo alla riforma ed al riordinamento degli istituti nautici, è bene lasciare anche ai licenziati di tali istituti la facoltà di ammissione alle scuole superiori di commercio.

Del resto, si abbia presente che il concetto della Commissione fu questo: aprire quanto più è possibile le porte di questi istituti superiori di commercio, dei quali malauguratamente non si è ancora compreso tutto il valore dal nostro paese.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

« Il bilancio preventivo sarà trasmesso al Ministero di agricoltura, industria e commercio un mese prima che incominci il relativo esercizio, e, finchè esso non sarà approvato, s'intenderà autorizzato l'esercizio provvisorio in base al bilancio dell'anno precedente.

« Alla fine di ogni anno verrà trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti giustificativi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale lo comunicherà, con le sue osservazioni, alla Corte dei conti.

« La Corte dei conti giudica di tale conto con giurisdizione contenziosa, e, in caso di richiamo o di appello, lo giudica a sezioni riunite.

« Nel regolamento speciale, da approvare con decreto dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, saranno date le norme e le istruzioni per la compilazione e per la presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la gestione contabile, per il servizio di cassa e per quanto altro giovi a garantire il buon andamento amministrativo dei singoli Istituti.

« Il Ministero di agricoltura, industria e commercio dovrà, con ispezioni periodiche o straordinarie, vigilare per il regolare andamento amministrativo-contabile delle Scuole superiori di commercio ».

(È approvato).

Art. 8.

« I professori delle scuole superiori di commercio sono *ordinari, straordinari e incaricati*.

« Le sole cattedre di materie fondamentali a norma dell'articolo 9 potranno essere coperte da insegnanti con grado di ordinario o con grado di straordinario ».

BASLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASLINI. A proposito di quest'articolo 8 e in relazione a quanto dispongono gli articoli 10 e 18 io vorrei domandare all'onorevole ministro uno schiarimento. L'articolo 8 stabilisce che le sole cattedre di materie fondamentali, di cui si parla nell'articolo 9, possono essere coperte da insegnanti con grado di ordinario o con grado di straordinario.

L'articolo 18 poi stabilisce che i professori ordinari e straordinari che coprono cattedre diverse da quelle indicate dall'articolo 9, sono considerati fuori ruolo. Ora nasce il dubbio che i professori di lingua, i quali non possono essere nè ordinari, nè straordinari, abbiano ad esser posti fuori ruolo.

Io non discuto se sia o non sia opportuno di statuire che gli insegnamenti di lingue straniere non abbiano quindi innanzi ad avere cattedre con titolari ordinari e straordinari,

quantunque attualmente vi siano professori di lingue, i quali hanno il titolo di straordinario; ripugna, però, che costoro non possano fruire dei benefici che la presente legge loro arrecherebbe; ed è assolutamente eccessivo, poi, il collocarli fuori di ruolo, privandoli così non soltanto degli aumenti di stipendio, ma ben anche del diritto, che hanno acquisito, di compiere la loro carriera come tutti gli altri, in quanto essi furono nominati quando le cattedre di lingue straniere potevano essere coperte da professori straordinari.

Io intendo perciò domandare all'onorevole ministro come egli creda che l'applicazione di codesti articoli possa farsi nei riguardi degli insegnanti di lingue straniere, che hanno attualmente la qualifica di straordinari; e chiedo tanto a lui, quanto al suo illustre collega del tesoro, se non sia possibile, nei riguardi di questi professori, di far luogo, con una disposizione transitoria, a quegli aumenti di stipendio, di cui fruiranno gli altri loro colleghi che hanno identica qualifica. *(Benissimo!)*

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Richiamerò l'attenzione dell'onorevole Baslini sugli articoli 10 e 18.

All'articolo 10 si stabilisce la situazione di questi professori di lingue e si dice che, eccezion fatta per Venezia, perchè Venezia rilascia titoli magistrali, cioè rilascia un diploma per l'insegnamento delle lingue moderne, eccezion fatta dunque per Venezia, dove si tratta di professori non solo di lingue, ma anche di letteratura, tutti gli altri insegnanti di lingue moderne non possono essere che incaricati, e la loro retribuzione può essere elevata, mediante aumenti quinquennali, fino a quattromila lire, con norme da stabilirsi dal regolamento.

Quale era però la situazione che si era formata in queste scuole? In qualcuna di queste scuole mancavano le cattedre fondamentali e vi erano professori ordinari di lingue che adesso avevano più di quattromila lire.

A questo provvede l'articolo 18, pel quale i professori di lingue moderne, che alla pubblicazione della presente legge abbiano uno stipendio superiore alle quattromila lire, conserveranno la differenza come assegno *ad personam*.

Dunque, punto primo: nessuno degli insegnanti di lingue, attualmente in carica,

perde nulla; parecchi guadagnano qualche cosa, perchè possono arrivare sino a quattromila lire, mentre in parecchie di queste scuole il loro stipendio non sarebbe mai arrivato a questa cifra.

Ora l'onorevole Baslini ha un dubbio e dice: alcuni di questi insegnanti sono entrati in carriera con la speranza di diventare anche ordinari; messi fuori ruolo, non lo diventerebbero mai.

Ma gli ordinari in passato assai spesso guadagnavano meno degli attuali straordinari. L'insegnamento di lingue, che non è insegnamento di letteratura, si troverebbe in questa situazione, che non solo dovremmo dare, se questa tesi prevalessse, lo stipendio iniziale di 7 mila lire, ma dovremmo portare gli insegnanti di lingua francese, inglese e tedesca, che non sono, ripeto, professori di letteratura, fino a 10 mila lire, cioè allo stipendio degli alti magistrati e dei più illustri scienziati d'Italia.

Ora l'onorevole Baslini, che conosce le lingue straniere e che viaggia, sa quanto si pagano i professori di lingue sul mercato libero. Vi sono stipendi di 10 mila lire?

È una cosa assolutamente inammissibile!

Sono disposto ad avere la maggiore larghezza che sia possibile; ma, dove mancano gli insegnamenti fondamentali e costitutivi, non potrei ammettere che si possa dare questa prevalenza, sacrificandosi le cattedre fondamentali, e tornandosi a quegli inconvenienti che appunto vogliamo eliminare.

Ora nessuno dei professori attuali perde nulla, essendo fatta salva la situazione personale di ciascuno di essi, e quelli che hanno meno di 4 mila lire possono anche guadagnare. Prego perciò l'onorevole Baslini di contentarsi di queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

« Le sezioni delle cinque scuole superiori, che rilasciano lauree commerciali, dovranno avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata dei corsi.

« Sono fondamentali le seguenti materie:

1° Istituzioni di diritto privato.

2° Diritto commerciale ed industriale.

Diritto marittimo.

3° Istituzioni di diritto pubblico. Diritto internazionale.

4° Economia politica. Scienza delle finanze e diritto finanziario.

5° Statistica metodologica, demografia e statistica economica.

6° Banco modello.

7° Politica commerciale e legislazione doganale.

8° Computisteria e ragioneria generale. Ragioneria applicata.

9° Matematica finanziaria.

10° Merceologia.

11° Geografia economica e commerciale. Storia del commercio.

« Saranno inoltre insegnate almeno quattro lingue moderne (francese, inglese, tedesco, spagnolo) e gli studenti dovranno superare l'esame almeno su due. Potranno però scegliere altre lingue, quando venissero impartite.

« I corsi dell'insegnamento, di cui ai numeri 4, 5, 8, 9, 10 e 11 saranno integrati da corsi obbligatori di esercitazione pratica di durata non inferiore a quella dei corsi teorici.

« Nel regolamento in esecuzione alla presente legge saranno indicati gl'insegnamenti fondamentali delle altre sezioni speciali esistenti presso le singole scuole od istituti superiori di commercio, giusta i regi decreti di istituzione o di ordinamento, di cui all'articolo 1.

« Il regolamento per l'applicazione della presente legge disciplinerà pure la durata e l'ordinamento degl'insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche, nonchè la procedura degli esami speciali e di laurea ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Orsi.

ORSI. Vorrei pregare l'onorevole ministro di togliere dal quarto comma di questo articolo le parole « di durata non inferiore a quella dei corsi teorici » perchè può avvenire che, per il sovraccarico di orario, non sia opportuno far fare agli studenti questi corsi di esercitazione pratica di durata perfettamente uguale a quella dei corsi teorici.

Mi pare inopportuno mettere una disposizione simile in una legge, poichè potrebbero accadere gli stessi inconvenienti, che abbiamo lamentato l'altro giorno in Comitato segreto circa il biglietto per i bagagli fissato in cento chilogrammi e non divisibile.

NITTI, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Non ho nulla in contrario ad accettare la proposta dell'onorevole Orsi d'accordo con la Commissione.

Debbo però dichiarargli che cercherò di regolare la materia per regolamento, poichè è una delle mie maggiori preoccupazioni

quella di stabilire l'obbligo di un certo numero di ore di lezione, senza che gli insegnanti abbiano diritto ad incarichi speciali retribuiti.

PRESIDENTE. Allora dal comma quarto vanno tolte le parole « di durata non inferiore a quella dei corsi teorici ».

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 9 con questa modificazione.

(È approvato).

Art. 10.

« Lo stipendio dei professori ordinari delle Regie Scuole superiori di commercio è di lire 7,000; quello dei professori straordinari di lire 4,500.

« Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 10,000, con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno. Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

« Il personale amministrativo di ruolo gode degli stipendi indicati nella tabella A ed ha diritto a quattro aumenti quinquennali di un decimo ciascuno.

« Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con indennità di lire 30 per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennità non può superare 1,800 lire annue.

« Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con 2,000 lire annue.

« Gli incarichi potranno essere conferiti ai professori ordinari o straordinari delle scuole solo in via eccezionale.

« I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo d'impartire sino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.

« Con decreto reale da promuovere dal ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, saranno gli insegnamenti di materie affini, ove ciò sia richiesto da esigenze didattiche, raggruppati e affidati ad un unico insegnante. Le materie già insegnate per incarico da professori della scuola dovranno essere a richiesta del Ministero da essi impartite gratuitamente nei limiti di nove ore settimanali di lezioni e di diciotto fra lezioni ed esercitazioni.

« Eccezione fatta per la scuola superiore di commercio di Venezia, gl'insegnamenti di lingue moderne degli Istituti superiori commerciali, di cui nella presente legge, debbono essere affidati a professori incaricati, la cui retribuzione può essere elevata me-

diante aumenti quinquennali, sino a 4,000 lire secondo le norme da stabilirsi dal regolamento ».

Si dia lettura della tabella A annessa al disegno di legge.

DA COMO, segretario, legge:

TABELLA A.

Organico del personale direttivo, insegnante ed amministrativo delle Regie Scuole superiori di commercio.

Regia Scuola superiore di commercio in Bari.

| | | |
|--|----|-------|
| Direttore, con l'assegno annuo lordo di | L. | 3,000 |
| N. 8 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di | » | 7,000 |
| » 3 professori straordinari » | » | 4,500 |
| » 1 segretario » | » | 3,600 |
| » 1 vice segretario » | » | 2,400 |

Regia Scuola superiore di applicazione per gli studi commerciali in Genova.

| | | |
|--|----|-------|
| Direttore, con l'assegno annuo lordo di | L. | 3,000 |
| N. 8 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di | » | 7,000 |
| » 3 professori straordinari » | » | 4,500 |
| » 1 segretario » | » | 3,600 |
| » 1 vice segretario » | » | 2,800 |
| » 1 applicato di segreteria » | » | 1,500 |

Regio Istituto superiore di studi commerciali in Roma.

| | | |
|---|----|-------|
| Direttore, con l'assegno annuo lordo di | L. | 3,000 |
| N. 10 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di | » | 7,000 |
| » 8 professori straordinari » | » | 4,500 |
| » 2 segretari » | » | 3,500 |
| » 1 vice segretario » | » | 3,000 |
| » 1 applicato di segreteria » | » | 2,000 |

Regia Scuola superiore di commercio in Torino.

| | | |
|---|----|-------|
| Direttore con l'assegno annuo lordo di | L. | 3,000 |
| N. 6 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo | » | 7,000 |
| » 3 professori straordinari » | » | 4,500 |
| » 1 segretario » | » | 3,600 |
| » 1 vice segretario » | » | 2,800 |
| » 1 applicato di segreteria » | » | 1,500 |

Regia Scuola superiore di commercio in Venezia.

| | | |
|--|----|-------|
| Direttore con l'assegno annuo lordo di | L. | 3,000 |
| N. 10 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo | » | 7,000 |
| » 4 professori straordinari » | » | 4,500 |
| » 1 segretario » | » | 4,000 |
| » 1 vice segretario » | » | 3,000 |
| » 1 applicato di segreteria » | » | 2,000 |

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Orsi.

ORSI. Di solito gli incarichi hanno carattere provvisorio; ma alle volte può avvenire che sia interesse stesso della scuola mantenere un incarico per lungo tempo.

Ora l'onorevole ministro riconoscerà ai pari di me l'opportunità che colui il quale copre per lungo tempo un ufficio, abbia qualche miglioramento; altrimenti il suo entusiasmo si spegne.

Quindi troverei opportuno che al comma ove si dice « gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con due mila lire annue », si aggiungessero almeno le parole: con diritto all'aumento quinquennale ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onorevole Orsi converrà con me che noi eleviamo gli stipendi dei professori di queste scuole nella misura di quelli dei professori universitari; quindi con la sua proposta si darebbe più di quanto si è già concesso ai professori delle Università.

Del resto io considero la istituzione degli incarichi come provvisoria e ogni lungo consolidamento di incarico deve ritenersi dannoso.

I professori, ed io posso saperlo perchè si tratta del mio ambiente, tendevano a moltiplicare gli incarichi per avere così un supplemento di stipendio. La legge Rava ha tolto gli abusi abolendo degli incarichi che se non erano rispettabili per consuetudine lo erano per la loro antichità.

Ed anch'io, ripeto, sono ben fermo nel considerare l'incarico come provvisorio per cui non posso accettare la proposta dell'onorevole Orsi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Orsi.

ORSI. Onorevole ministro, dubito di essermi spiegato poco chiaramente, perchè io ho parlato di incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale. La cosa perciò si presenta un po' diversamente. Può essere assolutamente interesse della scuola di servirsi di qualche professore del luogo, il quale, per ragioni di altri insegnamenti, non possa concorrere alla cattedra ufficiale.

E poichè sono a parlare, mi sia permesso di fare un'altra osservazione. Là dove si

parla del raggruppamento di materie affini si dice:

« Con decreto reale da promuovere dal ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, saranno gli insegnamenti di materie affini, ove ciò sia richiesto da esigenze didattiche, raggruppati e affidati ad un unico insegnante ».

Io troverei opportuno che, prima di domandare il parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, si sentisse il Consiglio accademico e che quindi si dicesse « su parere del Consiglio accademico delle singole scuole e del Consiglio per l'istruzione industriale ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Se ho ben compreso, l'onorevole Orsi ha parlato di professori incaricati che non siano titolari di altre cattedre. Ma se essi hanno la retribuzione dei professori incaricati di Università, cioè duemila lire, come possiamo dare di più? Daremo più di quello che si dà ai professori universitari il che non è accettabile!

In quanto all'altra osservazione fatta dall'onorevole Orsi sul raggruppamento delle materie, io, senza entrare in particolari, gli dirò che in parecchie scuole sono stati fatti degli spezzettamenti eccessivi. Bisogna perciò riunire le materie da affidare agli insegnanti, per evitare dei corsi superflui. Bisognerà quindi mettere una disposizione tassativa per cui l'insegnante è obbligato a dati corsi supplementari nei limiti delle ore indicate, e senza diritto a speciale compenso.

L'onorevole Orsi ha detto anche che bisogna udire il parere del Consiglio accademico. Non avrei difficoltà di accondiscendere. Ma l'onorevole Orsi sa che, quando si tratta di aggravio di lavoro, nessuno vuole far troppo male al suo vicino. Ora io non ho difficoltà di aderire alla proposta, ma dichiaro che, ove i Consigli accademici si mostrassero troppo larghi nel concedere, io non potrei seguirli, perchè dal momento che eleviamo gli stipendi, bisogna che anche gli oneri siano consolidati.

LEMBO, relatore. Anche la Commissione consente in questa proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 10 con l'annessa tabella della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 11.

« I professori ordinari o straordinari sono collocati a riposo all'età di 75 anni, e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità loro spettante, secondo l'ordinamento, che governa le pensioni dei funzionari dello Stato. Al personale amministrativo si applicano le disposizioni concernenti il trattamento di riposo fatto ai funzionari dello Stato.

« Le pensioni sono a carico dello Stato, al quale le Amministrazioni delle scuole verseranno le ritenute, che a tal fine dovranno essere fatte sugli stipendi.

« Sarà computato come utile, per gli effetti della pensione, il servizio già prestato in altri Istituti ed Amministrazioni dello Stato.

« Nel caso, in cui un professore ordinario o straordinario a cagione di malattia o di età, non sia più in grado di riprendere o continuare le sue funzioni, il ministro, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, può promuovere il decreto reale di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Orsi.

ORSI. Mi dispiace di dover interloquire continuamente; ma mi preme di chiedere all'onorevole ministro se intende di dare la pensione ai professori di lingue. Hanno costoro, che sono incaricati, diritto a pensione? Bisognerebbe perciò aggiungere una disposizione che dicesse: i professori di lingue, sebbene siano incaricati, hanno diritto alla pensione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro di agricoltura, accetta questa proposta?

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Non posso accettarla.

PRESIDENTE. La Commissione l'accetta?

LEMBO, relatore. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 11.

(È approvato).

Art. 12.

« Per la nomina o promozione dei professori ordinari e straordinari si seguono le disposizioni della legge 12 giugno 1904, n. 253, esclusa però la facoltà, di cui al n. 2 dell'articolo 1º. Per i provvedimenti tutti, che abbiano attinenza con i doveri del personale, saranno seguite le norme, che governano la nomina, la promozione, i trasferi-

menti e lo stato giuridico dei professori universitari, riservate le speciali funzioni, che al riguardo spettano al Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale. Saranno del pari seguite le stesse norme per quanto riguarda pene disciplinari, sospensioni o rimozioni.

« Le norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle promozioni saranno determinate dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

« L'organico del personale direttivo, insegnante ed amministrativo delle regie scuole superiori di commercio è determinato dalla tabella A, annessa alla presente legge.

« Il personale amministrativo delle scuole superiori di commercio è nominato per decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio in seguito a risultati di pubblico concorso.

« Ad esso si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.

« Per le cattedre riservate al grado di ordinario e straordinario non si potrà nominare che un solo professore di grado corrispondente ».

Della Tabella A si è già data lettura all'articolo 10.

(È approvato).

Art. 13.

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio nei limiti del bilancio di ciascun Istituto superiore di istruzione commerciale o per dotazione speciale degli enti locali o di privati cittadini e senza aggravio del bilancio dello Stato, su conforme proposta del Consiglio di amministrazione e di vigilanza di ciascuna scuola, e su parere favorevole del Consiglio accademico e del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale può riconoscere, mediante decreto reale, la istituzione in ciascuna scuola di nuovi corsi d'insegnamento al di fuori degli insegnamenti fondamentali. A coprire tali insegnamenti aggregati agli insegnamenti fondamentali si dovrà sempre provvedere mediante pubblico concorso e con le norme di cui all'articolo 12 ».

(È approvato).

Art. 14.

« I professori hanno l'obbligo della residenza effettiva nella città, ove ha sede la scuola o l'Istituto in cui insegnano, e hanno

l'obbligo di impartire tutte le lezioni fissate nel calendario scolastico e nelle ore e nei giorni da esso indicati.

« Il ministro può tuttavia, in casi eccezionali, autorizzare i professori incaricati a risiedere in località prossima e sempre nella stessa provincia o in provincia finitima, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'insegnamento ».

(È approvato).

Art. 15.

« I direttori e i professori ordinari o straordinari non potranno avere altri posti di ruolo in pubbliche amministrazioni, nè altri uffici d'insegnamento in altre scuole, da qualsiasi Amministrazione dipendano, se non col grado d'incaricato ancorchè per uno di tali uffici siasi ottenuta la temporanea dispensa dal prestare servizio, e solo quando le scuole, di cui sopra, siano nella stessa città.

« Queste disposizioni sono estese anche alle regie Scuole superiori di agricoltura.

« Gli insegnanti delle regie Scuole superiori di commercio, di cui all'articolo 10, non possono senza decadere dal loro ufficio accettare rappresentanze commerciali o consolari di Stati esteri. Non possono del pari dettare corsi liberi retribuiti nelle Università e negli Istituti superiori dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica ».

(È approvato).

Art. 16.

« I presidenti dei Consigli di amministrazione, i direttori delle scuole, nonché i professori, che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici, non possono eccedere negli impegni sui fondi assegnati in ciascun bilancio o assegnati a titolo di dotazione o di assegni straordinari.

« Il direttore e i professori sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese, che si verificano anno per anno sui fondi da essi amministrati; e il ministro di agricoltura, industria e commercio può provvedere, di accordo con quello del tesoro, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse ».

(È approvato).

Art. 17.

« All'aumento di spesa, derivante dall'applicazione della presente legge, lo Stato concorrerà con un maggiore contributo annuo di lire 188,000 a favore delle diverse Scuole

superiori di commercio, da ripartirsi secondo la tabella B.

« La detta somma di lire 188,000 sarà portata in aumento del fondo iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per contributi e concorsi al mantenimento di Scuole industriali e commerciali ».

Si dia lettura della tabella B annessa al disegno di legge.

DA COMO, segretario, legge:

TABELLA B.

Ripartizione delle lire 188,000 di aumento di contributo dello Stato alle cinque Scuole superiori di commercio.

| | |
|--|-------------------|
| Regia Scuola superiore di commercio in Bari | L. 41,000 |
| Regia Scuola superiore di applicazione per gli studi commerciali in Genova | » 16,600 |
| Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali in Roma | » 47,700 |
| Regia Scuola superiore di commercio in Torino | » 51,100 |
| Regia Scuola superiore di commercio in Venezia | » 31,600 |
| | <u>L. 188,000</u> |

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 17 con l'annessa tabella B della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 18.

« Il personale insegnante e amministrativo delle regie scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari e Torino, e del regio Istituto superiore di studi commerciali ed amministrativi in Roma, è mantenuto nel grado e nell'ufficio, che occupa all'atto della promulgazione della presente legge, coi miglioramenti da essa derivanti.

« I professori ordinari e straordinari, che coprono cattedre diverse da quelle indicate nell'articolo 9 della presente legge, sono considerati fuori ruolo.

« Essi potranno essere trasferiti a cattedre fondamentali affini, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge e udito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

« I professori di lingue moderne, che alla pubblicazione della presente legge abbiano stipendio superiore a lire 4,000, conserveranno la differenza come assegno *ad personam*.

« Agli attuali direttori senza insegnamento, che non abbiano altri posti di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o degli Enti locali,

potrà essere assegnato, col grado di ordinario, una Cattedra già da essi occupata, od altra per cui siano giudicati idonei da una Commissione, nominata secondo le norme del regolamento.

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio è inoltre autorizzato a destinare anche senza concorso i predetti direttori e professori ai posti vacanti di direttori di scuole medie di commercio.

« Con speciali contributi da parte delle scuole e delle persone interessate potrà essere computato nel termine utile per la pensione il servizio già prestato nella scuola prima dell'applicazione della presente legge.

« Gli aumenti quinquennali, già conseguiti dai professori ordinari in servizio all'attuazione della presente legge, saranno assorbiti dai miglioramenti di stipendio, di cui all'articolo 12.

« Ai professori ordinari, però, i quali all'attuazione della legge godranno di uno stipendio superiore a lire 5,000, sarà conservata anche la differenza, senza che possa mai superarsi il massimo di lire 10,000.

« Pei professori universitari, che fossero chiamati ad insegnare nelle scuole superiori di commercio, è mantenuto il trattamento ad essi fatto dalla legge sull'istruzione superiore universitaria, col riconoscimento degli aumenti quinquennali già maturati ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Ivanoè Bonomi.

BONOMI IVANOE. Io pregherei l'onorevole ministro di voler sostituire al comma terzo: che i professori universitari, eccetera, la seguente dizione: « gli attuali professori ordinari e straordinari di lingue moderne delle regie scuole superiori di commercio saranno considerati come straordinari fuori ruolo tutti con i miglioramenti derivanti dalla presente legge ».

Non c'è bisogno di spiegare la portata di questo mio emendamento. Mi pare che qui si contemplan due principii egualmente equi: l'uno di non dare ai professori di lingue la stessa importanza dei professori delle materie fondamentali e cioè di evitare loro l'ordinariato; l'altro, di tener conto dello stato di fatto.

Del resto, siamo in sede di disposizioni transitorie. Gli insegnanti che sono entrati in parità di condizioni con gli altri colleghi, si vedono oggi con questo disegno di legge tagliata la strada, perchè rimangono sempre incaricati.

C'è, è vero, un piccolo aumento di spesa;

ma è così piccola la differenza (si tratta di poche persone) fra quello che dà il disegno di legge, cioè 4 mila lire, agli incaricati, e la proposta mia, che credo il ministro la potrebbe accettare.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Sarei molto grato all'onorevole Bonomi, se non insistesse nella sua proposta, per le considerazioni svolte in occasione di quanto diceva l'onorevole Baslini.

L'insegnamento delle lingue è dato con ordinamenti diversi. Si tratta di stabilire quale è la carriera di questi professori; se sono professori di lingue, dobbiamo trattarli come tali. Quindi, salvo che a Venezia, dove sono insegnanti di letteratura, in tutte le altre scuole sono insegnanti di lingue; e possono arrivare fino a 4,000 lire. Ma, perchè si rispettino i diritti quesiti da coloro che già insegnano, è detto che l'eccedenza di 4,000 lire sarà mantenuta come assegno *ad personam*. Sono pochissimi che si trovano in questa condizione. V'era la precedente proposta Baslini, che avrebbe fatto fare la carriera a tutti, per lire 10,000; ed era eccessiva.

V'è la proposta Bonomi, di considerare straordinari, fuori ruolo, questi insegnanti, e d'aumentare il loro stipendio da 4,500 a 7,000 lire. Ma l'onorevole Bonomi riconoscerà che, se vi sono uomini di valore fra questi insegnanti, abbiamo persone di valore negli Istituti superiori d'agricoltura e nelle Università, che restano per tutta la vita straordinari!

Ora, qui, porteremmo i professori di lingue fino a 7,000 lire, ciò che costituirebbe una retribuzione molto alta.

Onde, per queste considerazioni, prego l'onorevole Ivanoè Bonomi di non insistere.

BONOMI IVANOE. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 18.

(È approvato).

Art. 19.

« La Cassa pensioni, già costituita nella R. Scuola superiore di commercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, continuerà a funzionare secondo le norme regolamentari per essa in vigore e conformemente alle leggi che disciplinano il conferimento delle pensioni e delle indennità agli impie-

gati civili dello Stato, fino a quando saranno esauriti gl'impegni assunti dalla scuola stessa, ai termini del suo statuto, verso il personale già in carica all'atto di promulgazione della presente legge.

« Il personale, di cui al precedente comma, quando rinunci ai vantaggi che possono derivargli dal conferimento della pensione a carico dello Stato, è esonerato dal versamento delle corrispondenti ritenute ».

(È approvato).

Art. 20

« Ai diplomi, alle lauree ed ai certificati di studio rilasciati dalle regie scuole superiori di commercio anteriormente alla presente legge e in conformità dei regi decreti in data 24 giugno 1883, n. 1547, serie 3ª, 26 novembre 1903, n. 476, 19 gennaio 1905, n. 19 e 15 luglio 1906 n. 391, è conservato il loro valore equipollente ai titoli, di cui all'articolo 6 ».

(È approvato).

Art. 21.

« Con decreto reale si provvederà a separare dalla regia scuola superiore di Bari e dal regio Istituto superiore di Roma le scuole medie, attualmente annesse ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge:

Riordinamento dei regi educatori di Napoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento dei regi educatori di Napoli.

Se ne dia lettura.

DA COMO, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 1177-A)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Strigari.

(Non è presente).

Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Dal 1° agosto 1912 è soppresso il Regio Educatorio femminile « Principessa Maria Clotilde » in Napoli e tutto il suo patrimo-

nio è devoluto al Regio Educatorio « Regina Maria Pia », il quale sottentra nei debiti e nei crediti di quello, fermo restando a carico dello Stato, della provincia e del comune di Napoli l'obbligo di continuare a corrispondere al Regio Educatorio « Regina Maria Pia » gli annui assegni finora da essi rispettivamente pagati all'Educatorio stesso ».

(È approvato).

Art. 2.

« Sono aboliti i cinquanta posti semigratuiti, stabiliti nei due Regi Educatori « Principessa Maria Clotilde » e « Regina Maria Pia ». Le alunne dei detti Educatori che, all'approvazione della presente legge, abbiano ottenuto la concessione di un posto semigratuito, seguiranno a godere tale posto, nei limiti della concessione stessa ».

(È approvato).

Art. 3.

« Il personale di ruolo del Regio Educatorio « Principessa Maria Clotilde » sarà collocato in disponibilità per soppressione di ufficio, ai sensi e con gli effetti previsti dalla legge 11 ottobre 1863, n. 1500. Entro il biennio della disponibilità, il ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio direttivo dei Regi Educatori, potrà nominare ai posti di ruolo, che sono o si renderanno vacanti nel Regio Educatorio « Regina Maria Pia » e in quello « Regina Margherita » o in altri Regi Istituti di educazione femminile, quella parte del personale di ruolo dell'educatorio soppresso, che risulterà idonea ad occupare i posti stessi ».

(È approvato).

Art. 4.

« Il Regio Educatorio « Regina Maria Pia », a decorrere dal 1° gennaio 1913, pagherà sul proprio bilancio un assegno annuo di lire 25,000 al Regio Educatorio « Regina Margherita », e seguirà a prestare per questo il servizio amministrativo, senza diritto a compenso ».

(È approvato).

Art. 5.

« I locali demaniali dell'ex monastero di Santa Teresa, con l'annesso giardino, ora dati in uso al Regio Educatorio « Regina Margherita », sono ceduti in piena pro-

prietà all'Educatario « Regina Maria Pia », a condizione che ne continui l'uso a quell'Educatario o provveda altrimenti ai locali di esso ».

(È approvato).

Art. 6.

« La devoluzione di patrimonio, di cui all'articolo 1, e la cessione in proprietà dei locali, di cui all'articolo 5, seguiranno con esenzione da qualsiasi tassa fiscale ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge:
Alienazione di navi radiate dal regio naviglio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Alienazione di navi radiate dal regio naviglio. Se ne dia lettura.

DA COMO, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1178-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È prorogata di un quinquennio, ossia a tutto l'esercizio finanziario 1916-17, l'autorizzazione concessa all'amministrazione della regia marina con l'articolo 2, lettera b), della legge 21 marzo 1907, n. 118, di alienare le navi comprese negli elenchi A e B annessi alla legge stessa ».

(È approvato).

Art. 2.

« La predetta amministrazione è inoltre autorizzata a procedere, nel quinquennio di cui all'articolo precedente, all'alienazione delle altre navi comprese nell'elenco annesso alla presente legge ».

Si dia lettura dell'elenco annesso al disegno di legge.

DA COMO, segretario, legge:

1656

Elenco delle navi da alienare nel quinquennio dal 1912-13 a tutto il 1916-17 in aggiunta a quelle contemplate dalle precedenti leggi.

| | Dislocazione tonnellate |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <i>Lepanto</i> | 15,900 |
| <i>Volta</i> | 2,520 |
| <i>Curtatone</i> | 1,292 |
| <i>Governolo</i> | 1,122 |
| <i>Galileo Galilei</i> | 900 |
| 2 Cacciatorpediniere | 640 |
| 6 Torpediniere di 1ª classe | 280 |
| <i>Guardiano</i> | 259 |

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 2 col-l'annesso elenco del quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 3.

« Le somme che saranno ricavate dalla vendita delle navi di cui ai precedenti articoli e di quelle altre la cui alienazione fu autorizzata con precedenti leggi, sono assegnate, con le stesse norme stabilite dalla legge 21 marzo 1907, n. 118, all'aumento della dotazione dei combustibili e all'ampliamento dei depositi relativi ».

(È approvato).

Art. 4.

« Le somme provenienti da economie accertate nei conti consuntivi sui capitoli di spese effettive e quelle relative a reintegrazioni non imputabili a speciali capitoli del bilancio, a cominciare dall'esercizio finanziario 1911-12, saranno portate in aumento al capitolo « fondo complementare per le costruzioni navali » della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della marina ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e

755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili.

Se ne dia lettura.

DA COMO, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 1020-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« L'articolo 4 della legge 12 dicembre 1907, n. 754, è modificato come segue:

« I contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza saranno prelevati:

a) dai cancellieri delle preture e dei tribunali sui depositi fatti dalle parti o dai procuratori per diritti di chiamata spettanti agli ufficiali giudiziari e resi disponibili;

b) dai ricevitori del registro sui proventi spettanti agli ufficiali giudiziari sulle spese di giustizia recuperate e sulle indennità supplementari ad essi pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie.

« Ove le somme prelevate sui diritti di chiamata, sui proventi per spese di giustizia recuperate e sulle indennità supplementari fossero insufficienti o manchevoli, gli ufficiali giudiziari dovranno versare al cancelliere la differenza od anche l'intera quota del loro contributo personale.

« In caso di mancato versamento, dopo diffida con la assegnazione di congruo termine, l'ufficiale giudiziario in stato di morosità potrà essere ammonito e ripreso disciplinarmente e, persistendo o ricadendo abitualmente in stato di morosità, potrà essere tramutato ad altra sede o venire sospeso dalle sue funzioni.

« I pretori ed i rappresentanti del pubblico ministero dovranno vigilare acciò gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo, ed applicare o promuovere i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.

« Con regolamento saranno determinate la misura, i termini e le altre norme per i prelievi e i versamenti anzidetti ».

A questo articolo Ministero e Commissione d'accordo propongono di sostituire alla lettera a) il seguente comma:

a) Dai cancellieri delle preture, dei tribunali e delle corti sui depositi fatti dalle parti o dai loro procuratori o avvocati per diritti di chiamata spettanti agli ufficiali giudiziari e resi disponibili.

Nessuno chiedendo di parlare metto a partito l'articolo 1 così emendato.

(È approvato).

Art. 2.

« Nei conti individuali degli ufficiali giudiziari iscritti verranno accreditati, per il periodo anteriore alla data dell'attuazione della presente legge, i soli contributi personali che risulteranno effettivamente pagati alla data stessa.

« Il periodo di servizio prestato dalla istituzione della Cassa alla data di attuazione della presente legge, senza pagamento del corrispondente contributo personale, è considerato utile al solo fine del raggiungimento del diritto ad assegno di riposo ».

(È approvato).

Art. 3.

« Per gli ufficiali giudiziari, che non si trovarono in servizio per l'intero anno 1908, il termine utile di un anno per esercitare la facoltà, di cui all'articolo 2 della legge 12 dicembre 1907, n. 754, decorre dalla data di attuazione della presente legge, se siano già stati riassunti in servizio, o dalla data di riassunzione effettiva, se vengono richiamati in servizio posteriormente.

« Per coloro però che, essendo stati riassunti in servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già fatta domanda di adesione alla Cassa, l'iscrizione avrà effetto dalla data di tale domanda ».

A questo articolo 3 Ministero e Commissione d'accordo propongono di sostituire il seguente:

« Agli ufficiali giudiziari già in servizio prima della promulgazione della legge 12 dicembre 1907, n. 754, che non si sono valse della facoltà di cui all'articolo 2 della legge stessa nel termine ivi stabilito, è nuovamente concessa la facoltà di iscriversi alla Cassa di previdenza, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data della relativa domanda, e col riscatto, fino al massimo di 15, degli anni di servizio prestati precedentemente al 1° gennaio 1908, purchè ne facciano domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o dalla loro riassun-

zione in servizio se non vi si trovano alla data della sua promulgazione.

« Per gli ufficiali giudiziari però che non furono in servizio per l'intero anno 1908 e che, avendolo riassunto prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già fatto domanda di adesione alla Cassa, l'iscrizione avrà effetto dalla data di tale domanda ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 3 concordato tra Commissione e Governo.

(È approvato).

Art. 4.

« Qualora i capitali, di cui agli articoli 14, 16 e 17 della legge 12 dicembre 1907 anzidetta, non vengano reclamati dagli eredi dell'iscritto o del pensionato entro cinque anni dalla morte di questi, saranno ripartiti fra i conti individuali ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa.

« La presente disposizione è applicabile anche ai capitali di cui agli articoli 14, 16, e 17 della legge 12 dicembre 1907, n. 755, istitutiva dalla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili ».

(È approvato).

Art. 5.

« Qualora l'ammontare complessivo dell'assegno vitalizio da conferirsi ai sensi delle due leggi suindicate, e costituito dalla pensione e dagli interessi del capitale riservato a favore degli eredi, risulti inferiore a 180 lire, sarà corrisposto, a richiesta, il relativo valore capitale, applicando al detto assegno il coefficiente unitario desunto, in base all'età del pensionando, dalle tabelle annesse alle leggi 12 dicembre 1907, numeri 754 e 755 ».

(È approvato).

Art. 6.

« Agli effetti della misura del conferimento degli assegni di riposo, il periodo di servizio precedente l'iscrizione facoltativa alle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli impiegati degli archivi notarili, per cui è stato concesso il premio di riscatto, e la misura di questo sono considerati definitivi dopo la relativa delibera-

zione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza ».

(È approvato).

Art. 7.

« Nell'ultima parte dell'articolo 22 della legge 12 dicembre 1907, n. 754, e dell'articolo 23 della legge 12 dicembre 1907, n. 755, sono soppresse le parole; « e nel complesso di tutti i conti individuali ».

(È approvato).

Art. 8.

« All'articolo 248 della tariffa civile, di cui nella legge 19 marzo 1911, n. 201, è aggiunto il seguente capoverso:

« Il procuratore dell'attore, o, in mancanza, la parte attrice, all'atto della costituzione all'udienza, eseguirà, in Cancelleria, un deposito corrispondente ai diritti di chiamata per cinque udienze, e rinnoverà lo stesso deposito dopo esaurito il precedente, salvo conteggio dopo la spedizione della causa ».

Il Ministero e la Commissione propongono però il seguente nuovo articolo concordato:

« Agli articoli 248, 275 e 280 della tariffa civile di cui nella legge 19 marzo 1911, numero 201, sono aggiunti rispettivamente i seguenti capoversi:

« All'articolo 248. — Il procuratore dell'attore o, in mancanza la parte attrice, all'atto della costituzione all'udienza, eseguirà in Cancelleria un deposito corrispondente ai diritti di chiamata per cinque udienze, e rinnoverà lo stesso deposito, esaurito il precedente, salvo conteggio dopo la spedizione della causa;

« All'articolo 275. — I procuratori delle parti in causa, all'atto dell'iscrizione al ruolo o della costituzione all'udienza, eseguiranno, in Cancelleria, un deposito corrispondente ai diritti di chiamata per tre udienze, salvo conteggio dopo la discussione della causa.

« All'articolo 280. — Gli avvocati delle parti in causa, all'atto del deposito in Cancelleria del ricorso e del contro ricorso, eseguiranno altresì il deposito del diritto di chiamata ».

(È approvato).

Articolo 8 che diventa 9.

« La presente legge entrerà in vigore col primo luglio 1912 ».

(È approvato).

Articolo 9 che diventa 10.

« Il Governo del Re provvederà al coordinamento in testo unico delle disposizioni della presente legge e rispettivamente di quelle delle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, e procederà alla formazione dei relativi regolamenti, nel primo dei quali saranno anche disciplinate le norme per il versamento dei contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza ».

(È approvato).

Procederemo in altra seduta alla votazione segreta anche su questo disegno di legge.

La seduta termina alle ore 12.10.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1912 — Tipografia della Camera dei Deputati